



Workshop

Early Warning System.

Prevenire è meglio che curare



Relatore: **Ivan Fogliata**

Milano | 05 marzo 2019

2018 e 2019: il biennio dell'early warning

Perché si è sentito il bisogno dell'allerta precoce?

The Economist

Buttonwood - May 16th 2015

BAD NEWS OFTEN REFLECTS PAST OVEROPTIMISM

WHEN big companies announce write-offs, they tend not to do things by halves. Back in 2008 AIG, an insurance group rescued by the American government, reported an annual loss of \$99 billion, with almost \$62 billion of that occurring in a single quarter. In 2001 JDS Uniphase, an optical-equipment maker, chalked up a deficit of \$56 billion.

Such losses are so big they can seem almost unreal. That can serve a dual purpose. First, the deficit can be dismissed as the product of “mere accounting”, the result of pedantic number-crunching. Assets have been written down in value, but that is not the same as a cash loss. Second, when new managers are appointed, a huge loss can be blamed on the previous regime. All the bad news can be revealed at once, a phenomenon known as “kitchen-sinking”. From that point on, the only direction for profits must be up.

Analysts tend to be very supportive of such arguments. They typically dismiss big write-offs, even when they failed to forecast them. They argue that it makes more sense to focus on operating profits, which reflect the health of the underlying business. These, it is said, are a better guide to the future direction of the firm.

The same arguments crop up at the aggregate level. Robert Shiller of Yale averages profits over ten years to get his cyclically-adjusted price-earnings ratio. So this measure includes numbers from 2008, when firms in the S&P 500 index reported a plunge in profits thanks to huge write-downs at banks (see chart). This, argue critics such as Jeremy Siegel of the Wharton School, makes the stockmarket look more expensive than it truly is.

This optimistic view, dubbed “earnings without the bad stuff”, has deep roots. Investors place a high value on predictability. They like companies at which profits grow, quarter after quarter, year after year. They want the corporate sector as a whole to produce steadily higher profits—and that is just what analysts tend to forecast. Predictions of recession are rare. Indeed, back in February 2008, Mr Siegel said there would be no recession that year and that profits, the stockmarket and the financial industry would all do well.

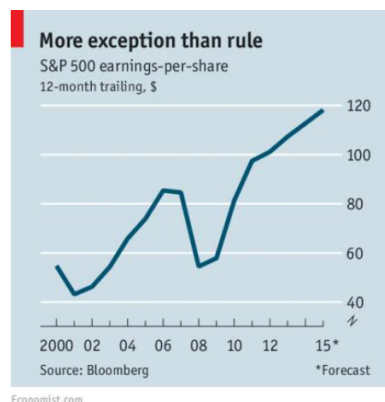
Companies are well aware of investors’ biases and strive to gratify them. But this creates behavioural problems. A short-term focus on the next quarter’s earnings means that companies may reject long-term projects that could boost the value of the company but would hurt profits in the coming year or two. Managers will also resist changing a failing strategy (and thus admitting assets are worth less than before) until the last minute.

Take the recent catalogue of disasters at Tesco, a British supermarket chain. The company unveiled one set of write-downs in 2013, reflecting poor results in its foreign operations. But that was merely the prelude to the even bigger £6.4 billion (\$10.4 billion) loss announced last month, which reflected a write-down of the value of its British property. Tesco had been slow to realise that its customers were losing enthusiasm for huge out-of-town stores and were switching to online shopping and to discount stores such as Aldi and Lidl.

Seen through this prism, a write-off of assets is not merely an accounting nicety. Ultimately, equity holders have a stake in the assets as well as the profits of a company; if those assets are worth less, shareholders are poorer. To the extent that the business paid too much to acquire those assets, that is a loss as real as selling baked beans below cost. Indeed, investors’ calculations of future profits were probably based on the company’s ability to earn a decent return on such assets. Furthermore, such write-downs tell investors something about the management’s ability to understand its own industry.

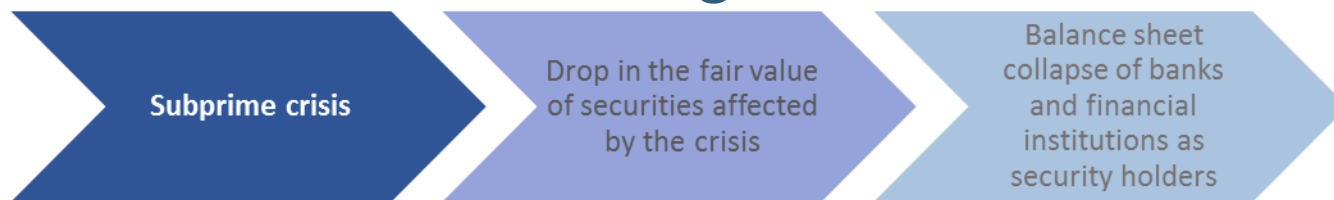
In the case of the financial industry, the massive write-downs during the crisis were a necessary correction of the overstatement of profits in previous years. Banks had generated profits by issuing, underwriting or lending against mortgage securities. Those profits turned out to be illusory. If you were to ignore the ensuing write-downs, you should also adjust down profits for previous years.

The simplest answer, which lies at the heart of Mr Shiller’s analysis (and was proposed by Ben Graham, the doyen of security analysts, before him), is to average profits over several years. The mistake is to believe rosy forecasts for future profits, and to dismiss spikes in losses as exceptional. Write-offs are usually right.



Tutto parte dal mondo bancario!

Una storia di Revisione degli Standard Contabili



- *Gli effetti della recente crisi finanziaria ha spinto vari organismi internazionali (G20, Financial Stability Board, etc.) ad innescare un processo di revisione degli standard contabili.*
- *IASB (Europa) e FASB (USA) stanno lavorando da alcuni anni a stretto contatto a questo processo di revisione che ha come obiettivo quello di semplificare e rendere più chiara la loro applicazione.*

Lo **IASB** nel 2008 si è posto l'**obiettivo di modificare l'attuale IAS 39** mediante la redazione di un nuovo standard contabile denominato **IFRS 9**. Il processo di revisione si è articolato in quattro fasi, producendo differenti versioni dell'IFRS 9 fino a quella definitiva datata luglio 2014.

Version	Summary of content
IFRS 9 (2009)	Includes guidance on the classification and measurement of financial assets.
IFRS 9 (2010)	Incorporates IFRS 9 (2009), and adds requirements for the classification and measurement of financial liabilities.
IFRS 9 (2013)	Incorporates IFRS 9 (2010), with amendments to its transition requirements, and adds guidance on general hedge accounting.
IFRS 9 (2014)	Incorporates IFRS 9 (2013), with amendments to the requirements for the classification and measurement of financial assets, and adds requirements for the new expected credit loss model for impairment.

FONTE: KPMG, "First Impressions: IFRS 9 Financial Instruments", September 2014.

Le nuove regole sono applicate dal 1° gennaio 2018.

I motivi: il credito deteriorato ed il suo recente passato

05.10.14

22.02.15

Sono le più pesanti e risultano in aumento del 35% - Forte l'impatto sui bilanci: i conti aggregati chiudono in rosso

Per le banche il conto delle perdite su crediti 30.05.14

Non accenna a diminuire la crisi del sistema bancario. Il bilancio del Top Banche è come stretto tra una morsa: da un lato, l'erosione costante dei ricavi; dall'altro, l'incremento altrettanto costante delle perdite su crediti. Gli uni scendono del 3,6%, a 56,3 miliardi e sono erosi principalmente dal calo del margine d'interesse dovuto alla contrazione dei tassi; le altre aumentano del 34,7%, a 28,2 miliardi, e sono frutto della recessione, che strangola economicamente un numero sempre più grande di aziende e di famiglie e impedisce loro il rimborso puntuale dei debiti. Significa in altre parole che, oggi, la metà dei ricavi bancari serve a coprire le falle nei crediti alla clientela. Da qui discendono una serie di conseguenze negative: il peggioramento del risultato corrente a -10,8 miliardi, contro i -2 del 2012, e l'aumento abnorme della perdita d'esercizio aggregata, che precipita a -20,2 miliardi contro i -1,8 del 2012 anche per la svalutazione degli attivi immateriali.

Il boom delle svalutazioni sui crediti, cresciuti di 7,3 miliardi nel corso del 2013, vanifica peraltro a livello aggregato il calo dei

costi operativi diminuiti anche per il taglio del costo del lavoro effettuato in modo massiccio da Bipiemme e Monte dei Paschi. Il numero complessivo dei dipendenti del Top Banche è sceso del 4,3%, a 332 mila unità, e il numero complessivo degli sportelli è diminuito del 5,5%, a 23.656 unità.

Le perdite su crediti registrano forti incrementi per Intesa Sanpaolo (+54%, a 6,7 miliardi),

MINE VAGANTI

Se un quarto dei crediti deteriorati del Monte dei Paschi fosse inesigibile, il gruppo si ritroverebbe con il patrimonio netto azzerato

UniCredit (+47%, a 13,6 miliardi) e Banco Popolare (+34%, a 1,7 miliardi); aumentano moderatamente per Mediobanca (+18%, a 576 milioni) e Ubi (+14%, a 964 milioni); e crescono lievemente per Monte dei Paschi (+3%, a 2,7 miliardi) e Bipiemme (+3%, a 580 milioni).

Tuttavia, in certi casi, la loro incidenza sui ricavi raggiunge soglie piuttosto alte: il 69% per

Monte dei Paschi; il 59% per UniCredit. Numeri che danno molto da pensare.

La causa di questo forte aumento delle rettifiche risiede nella massa dei crediti deteriorati: incagli, sofferenze, crediti scaduti, ristrutturati, che valgono a livello aggregato poco meno di 128 miliardi (al netto degli apporti al fondo di svalutazione). A parte UniCredit, unico gruppo ad avere ridotto nel 2013 l'ammontare di crediti dubbi, tutte le altre banche evidenziano aumenti anche consistenti: Monte dei Paschi +3,6 miliardi, che porta il totale dei suoi crediti deteriorati a 21 miliardi; Intesa Sanpaolo +2,6 miliardi su un totale di 31; Banco Popolare +2,1 miliardi su un totale di 14. Peraltro il Banco di Verona e il Monte detengono il primato della più alta incidenza dei crediti deteriorati sui crediti totali alla clientela, il 16%, seguiti da Bper con il 14% contro una media del campione del 9,9 per cento. Se, per ipotesi, un quarto dei crediti deteriorati del Monte si rivelasse inesigibile, il gruppo si ritroverebbe di colpo con il patrimonio netto azzerato. Non a caso l'istituto senese che è stato a

un passo dal dissesto "vanta" il peggior rapporto tra crediti deteriorati e patrimonio netto tangibile: il 420%; lo seguono Banco Popolare con il 225%, Bper con il 152% e Ubi con il 113% contro una media di campione che sfiora il 108 per cento. Sette anni fa, all'inizio del 2008, la stessa media era intorno al 36 per cento; da allora è continuata a crescere in modo incessante, fino a sfondare ai primi del 2013 la barriera del 100 per cento.

In che misura è coperta dalle banche la massa dei crediti deteriorati lordi? Per il 44%, pari a 99,5 miliardi, la copertura è assicurata dai fondi di svalutazione. Il resto è coperto da garanzie pari a 95,5 miliardi, rappresentate nella maggior parte dei casi da attività immobiliari. La somma dei fondi di svalutazione e delle garanzie falcia il tasso di copertura medio complessivo del campione all'86 per cento. Fino a che punto, però, questo dato rispecchia il valore effettivo delle garanzie? Il quesito è all'esame della Banca centrale europea che, nell'ambito della revisione degli attivi bancari, intende porre sempre più attenzione al valore delle garan-

zie immobiliari a copertura dei crediti e allo loro aderenza alla realtà. Cosa succederà quando queste garanzie saranno sottoposte a un vaglio più stretto?

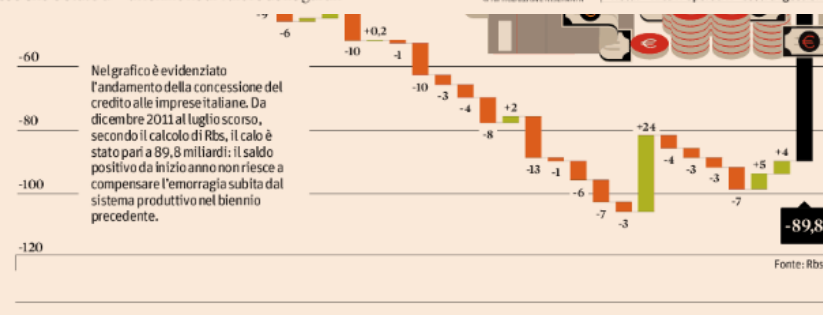
Lo stato patrimoniale dell'aggregato mostra anche un calo consistente degli impieghi medi alla clientela (-7%) passati dai 1.395 miliardi del 2012 ai 1.297 del 2013. Il calo è addirittura dell'8,7% per UniCredit e del 7,6% per Intesa Sanpaolo e Monte dei Paschi. E' la conferma, almeno per quanto riguarda le più grandi banche del paese, di una stretta creditizia sovente negata a parole, ma dimostrata dai numeri.

Diminuisce del 2,2%, a 1.439 miliardi, anche la raccolta diretta dalla clientela, mentre quella indiretta continua a crescere, nell'ordine del 10%, per il buon andamento del risparmio gestito. Il patrimonio netto del campione si riduce di quasi il 13%, a 139 miliardi.

Molti i bilanci chiusi in perdita: UniCredit con -14 miliardi, Monte dei Paschi con -1,4 miliardi, Intesa Sanpaolo con -4,6 miliardi e Banco Popolare con -606 milioni.

G. O.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Crediti inesigibili

	Perdite su crediti		In % sul margine di intermediazione		Crediti dubbi	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Banca Pop Milano	562	580	35,4	35,1	69,3	95,1
Banca Mps	2.673	2.764	55,4	69,1	339,0	419,8
Banca Pop Emilia Romagna	963	819	44,1	37,3	121,1	151,7
Banca Pop Sondrio	486	478	47,0	46,2	68,1	92,4
Banco Popolare	1.284	1.715	41,2	49,2	178,8	225,2
Intesa Sanpaolo	4.361	6.709	26,3	42,6	80,9	82,7
Mediobanca	489	576	25,1	36,9	14,9	14,5
UBI Banca	846	964	24,1	28,2	106,5	112,7
UniCredit	9.283	13.611	39,4	58,8	88,7	88,9
TOTALE	20.947	28.216	35,9	50,2	99,2	107,8

Banche a confronto

Le società sono esposte in ordine decrescente di peso nell'indice di Borsa. Situazione al 31 dicembre 2013

	Risultato corrente *		Crediti v / Clienti	
	Milioni di euro	Variazione % su 2012	Milioni di euro	Variazione % su 31 dicembre 2012
UniCredit	-7.540	338,6	503.142	-8,7
Intesa SanPaolo	-881	n.c	343.991	-7,6
Mediobanca	174	-73,1	40.136	1,7
UBI Banca	66	26,9	88.421	-4,8
Banco Popolare	-733	16,5	86.149	-5,8
BPER	-25	-80,3	46.515	-3,2
Banca Mps	-1.949	-0,3	131.218	-7,6
Banca Pop Sondrio	84	-5,6	23.905	-5,5
BPM	-1	-99,6	33.345	-4,2
TOTALE BANCHE	-10.805	433,1	1.296.822	-7,0

Nota: * Ricavi operativi - costi di gestione - perdite su crediti

ond), gli sforzi di Borsa Italiana. Eppure molte di queste iniziative, lodevoli, hanno tutt'oggi un'aura di freni "inibitori" che rendono faticoso il passaggio dall'annuncio ai fatti concreti.

È vero che il credito è il capitale su cui si possono creare per deterso o per un intervento dall'alto: se il Paese non cresce, se le imprese non investono, se l'incertezza (fiscale, giudiziaria, burocratica) è eccessiva, le iniziative lodevoli producono poco. Ma è anche vero che alla cambia se tutte queste iniziative pubbliche, istituzionali e private restano stand-by. Se vengono varate, ma poi non riescono

per una banca, è un po' comica: ricare le cartucce di una pistola. Il problema, anche qui, è che manca dell'ultimo miglio". Se la Bce comprasse le Abs migliori, a banca non ha alcun ruolo sul bilancio per cui l'ultimo miglio non è "certificato".

Per questo il problema della studiando la possibilità di mettere garanzie pubbliche sulle Abs più rischiose (le cosiddette "mezzanine") questo potrebbe veramente permettere alle banche di caricare nuove munizioni per erogare credito alle Pmi. Bene, dunque, che l'Italia si stia muovendo. Resta da vedere se quest'"ultimo miglio" sarà effettivo.

ni casi mancano i regolamenti, a volte ancora i decreti attuativi delle leggi. Per ora prevale la politica dell'annuncio. Solo il Fondo italiano d'investimento, nato nel 2010, è a tutti gli effetti già attivo. Per il resto manca l'"ultimo miglio".

La carenza di idee

C'è poi il tema dei progetti e della necessità di credito per crescere. Le banche continuano a ripetere che dalle imprese non arriva una domanda sana di credito: aziende che vogliono investire, sviluppare progetti, internazionalizzarsi o fare altro si faticano a detta delle banche - a trovare. L'unica vera domanda di credito

proprie e di mercato. Tra i tanti salvataggi bancari di Stato fatti anche con soldi europei spicca quello spagnolo che ha avuto dal fondo ESM circa 40 miliardi (la cifra delle sofferenze che la bad bank italiana ipotizzata dovrebbe rilevare) tra la fine di 2012 e inizio 2013 a tassi molto buoni e con durata media di 12 anni. I governi italiani di allora hanno rinunciato a seguire una via più o meno analoga temendo che ci sarebbe stata imposta la vigilanza della "troika" e condizioni di finanza pubblica molto gravose. Per la Spagna non ci sembra che sia andata così e quindi ci sembra che Madrid sia stata più abile di Roma.

Domenico Rosa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il credito deteriorato: circa un triennio fa...

I crediti deteriorati degli istituti di credito italiani ed europei

LE PRINCIPALI BANCHE ITALIANE

Dati in milioni di euro e % al 30/09/2015

	Crediti deteriorati netti*		Crediti deteriorati netti in % dei crediti/clienti	Crediti deteriorati netti/capitale netto tangibile	Tasso di copertura**	Tasso di copertura con garanzie
 Banca Popolare Milano	3.715		11,1%	82,4%	39,5%	84,3%
 Mps	24.387		21,7%	258,1%	48,6%	86,8%
 Banca Popolare Emilia Romagna	6.591		15,2%	126,1%	42,1%	90,8%
 Banca Popolare di Sondrio	2.216		9,1%	82,8%	45,1%	88,5%
 Banco Popolare	14.245		18,0%	217,8%	33,7%	91,0%
 Intesa Sanpaolo	34.176		9,9%	83,2%	47,0%	86,7%
 UBI Banca	9.872		11,8%	111,5%	27,7%	82,8%
 UniCredit	39.583		8,3%	82,6%	51,0%	88,5%
 TOTALE	134.785		11,3%	106,7%	46,0%	87,6%

*Al netto degli accantonamenti. **Su crediti deteriorati lordi

Fonte:R&S

Il credito deteriorato. Il presente

Banche, nel primo semestre maxi-pulizia di Npl da 27 miliardi

17.08.18

Prosegue a tappe forzate la pulizia dei bilanci delle banche italiane dal fardello dei crediti deteriorati. Nel primo semestre del 2018, le prime cinque banche commerciali italiane ([Intesa Sanpaolo](#), [Unicredit](#), [Ubi Banca](#), [Banco Bpm](#) e [Banca Pop Er](#)) hanno smaltito complessivamente 26,75 miliardi di crediti deteriorati lordi rispetto ai dati a fine 2017 comunicati lo scorso febbraio (che, in alcuni casi, sono poi stati marginalmente "corretti" a far data dal primo gennaio in seguito alla prima applicazione del principio contabile Ifrs 9).

Si tratta di una pulizia che vale il 17,9% dello stock esistente al 31 dicembre dello scorso anno e che diventa ancora più incisiva considerando gli npl al netto delle rettifiche: in questo caso la riduzione è del 24,2%, corrispondente all'uscita dai bilanci di 17,72 miliardi. Al 30 giugno 2018 l'aggregato lordo residuo di crediti deteriorati (sofferenze, inadempienze probabili e scaduti) per le top 5 italiane è di 122,4 miliardi, che si traducono in 55,54 miliardi netti (le rettifiche coprono quindi il 54,6% del gross book value).

Da Intesa con l'operazione Intrum alla cartolarizzazione di Ubi

Esaminando la situazione dei singoli istituti, nel corso del semestre **Intesa**, grazie anche alla maxi operazione con Intrum, ha tolto dal bilancio 12,6 miliardi di npl lordi (-7,1 netti), vale a dire oltre il 24% dello stock lordo a fine 2017 (-27,8% la riduzione netta, -7,1 miliardi). In pancia all'istituto guidato da Carlo Messina restano 39,5 miliardi di crediti deteriorati lordi, pari al 9,3% dei crediti totali (l'incidenza era all'11,9% a fine 2017), e 18,4 miliardi netti.

Per quanto riguarda **UniCredit**, lo smaltimento è stato del 12% lordo (-5,8 miliardi) e del 21,2% netto (-4,5 miliardi), con un residuo di 42,6 miliardi lordi (l'8,7% dei crediti dal 10,2% di fine 2017) e 16,7 netti.

Da Intesa con l'operazione Intrum alla cartolarizzazione di Ubi

Esaminando la situazione dei singoli istituti, nel corso del semestre **Intesa**, grazie anche alla maxi operazione con Intrum, ha tolto dal bilancio 12,6 miliardi di npl lordi (-7,1 netti), vale a dire oltre il 24% dello stock lordo a fine 2017 (-27,8% la riduzione netta, -7,1 miliardi). In pancia all'istituto guidato da Carlo Messina restano 39,5 miliardi di crediti deteriorati lordi, pari al 9,3% dei crediti totali (l'incidenza era all'11,9% a fine 2017), e 18,4 miliardi netti.

Per quanto riguarda **UniCredit**, lo smaltimento è stato del 12% lordo (-5,8 miliardi) e del 21,2% netto (-4,5 miliardi), con un residuo di 42,6 miliardi lordi (l'8,7% dei crediti dal 10,2% di fine 2017) e 16,7 netti.



11 marzo 2018
I e la redditività
ie, un doppio stress

Per quanto riguarda **Ubi Banca**, l'istituto ha annunciato un'importante operazione di cartolarizzazione di npl con il ricorso alla garanzia pubblica Gacs da 2,75 miliardi dopo la chiusura del semestre. Senza contare questa operazione, nei primi sei mesi dell'anno i crediti deteriorati lordi si sono ridotti di 650 milioni (-5,1%) e quelli netti di 1,02 miliardi (-12,5%, il calo è di 310 milioni considerando la riclassifica in base all'Ifrs 9). Lo stock residuo è pari a 12 miliardi lordi (il 12,41% dei crediti dal 12,85% di fine 2017, ma l'incidenza scende all'11% considerando la cartolarizzazione), e 7,14 miliardi netti.

Banco Bpm, che ha in programma un'altra importante dismissione entro fine anno, da parte sua ha smaltito 6,1 miliardi lordi (-23,9%) e 3,5 netti (-26,9%) e resta con uno stock di 19,4 miliardi lordi (il 16,6% dei crediti, era il 21,1% a fine 2017) e 9,5 netti.

Bper, infine, ha ridotto lo stock di 1,6 miliardi lordi (-15,2%) e 1,6 netti (-29,6%), rimanendo con un aggregato residuo di 8,9 miliardi lordi (17,4% dei crediti, dal 19,9% di fine 2017) e 3,8 netti.



FONTI BANKITALIA: SARÀ GRADUALE | 11
luglio 2018

Bce, arriva la stretta su
supervisione e copertura degli
Npl

Npl, diktat Bce alle banche italiane: sette anni per svalutarli al 100%

CREDITO

Lettere a tutti gli istituti, copertura graduale ma integrale entro il 2026

Dopo le raccomandazioni della Vigilanza Mps crolla del 10% e affossa il settore

Luca Davi

Ogni banca avrà una propria "deadline" temporale, che sarà funzione dello stato di salute e del peso degli Npl in portafoglio. Ma per tutti gli istituti italiani (ed europei) l'aspettativa della Banca centrale europea è univoca: gli istituti sono chiamati ad aumentare le coperture fino a svalutare integralmente lo stock di crediti deteriorati in un arco pluriennale predefinito, orizzonte che mediante si aggirerà attorno al 2026.

È questa, a quanto risulta a *Il Sole 24 Ore* da diverse fonti, l'indicazione che la Vigilanza bancaria ha inserito in ogni lettera Srep inviata a dicembre alle banche italiane. La richiesta di Francoforte sui crediti deteriorati emersa venerdì con il caso Mps, a cui la Vigilanza ha imposto di azzerare il peso degli Npl in portafoglio entro sette anni, non è insomma isolato.

Ma se è vero che la Vigilanza Bce ha rivolto l'invito di alzare progressivamente le svalutazioni sui crediti deteriorati (già esistenti a marzo 2018) a tutte le banche europee (119 banche), è anche vero che il tema riguarda da vicino soprattutto il settore italiano del credito, su cui pesa il fardello più rilevante dei crediti deteriorati su scala europea: a novembre, il sistema bancario contava 37,5 miliardi di sofferenze nette. Un ammontare di Npl che, a questo punto, in teoria dovrà essere gradualmente svalutato da qui ai prossimi anni insieme ad altri 60 miliardi di inadempimenti probabili netti (pari a 86 miliardi lordi coperti al 30%).

Proprio la modalità e la tempistica con cui gli accantonamenti saranno realizzati è il nodo attorno a cui si giocherà l'intera partita per un settore, quello bancario italiano, che sta faticosamente tentando di rimanere in piedi, nonostante le criticità create dal recente picco dello spread. Nell'inserire le deadline temporali, la Bce avrebbe considerato le condizioni specifiche di ogni istituto su scala europea. Non è escluso - almeno in teoria, visto il campione di 120 banche sotto vigilanza - che l'asticella del 2026 in alcuni casi sia stata ravvici-

nata per gli istituti più solidi o, di converso, allontanata per quelli su cui l'ammontare dei crediti rilevanti è maggiore.

Da solo, il diktat Bce sui crediti di Mps nella bozza della lettera Srep rivelata venerdì ieri ha scosso il mercato. A scendere pesantemente non è stato solo il titolo della banca senese (che ha chiuso in calo del 10%), ma anche gli altri titoli del credito, dal CreVal (-5,5%) a Bper (-3,8%), da UniCredit (-1,91%) a Banco BPM (-2,09%), da Intesa Sanpaolo (-1,59%) a Ubi (-1,95%).

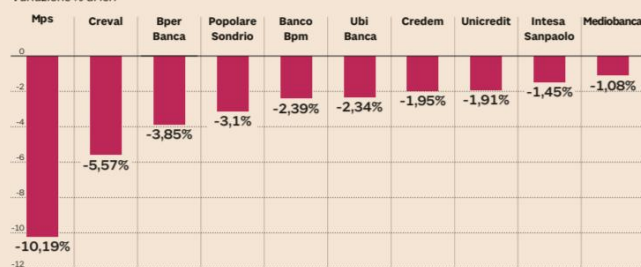
Va detto che la mossa della Vigilanza da gennaio guidata da Andrea Enria è in linea con quanto comunicato a luglio 2018, quando Bce aveva annunciato che avrebbe interagito con ciascuna banca per definire le «aspettative di vigilanza su base individuale». In quel contesto, Francoforte aveva anche chiarito che si sarebbe mossa sulla base di una «valutazione comparata di banche simili» e che avrebbe tenuto conto del livello di Npl ratio e di «altri indicatori finanziari» di ciascuna banca. Un modo insomma per anticipare che le richieste sarebbero state *bank specific*, così da non entrare in collisione con Parlamento e Commissione Ue (che da parte loro hanno previsto accantonamenti gradualmente e più morbidi solo sui nuovi flussi di Npl generati a partire da aprile 2018).

Francoforte peraltro avrebbe formulato l'indicazione sugli Npl come un'aspettativa: di fatto non ci sarebbe alcuna richiesta vincolante. Le banche teoricamente potrebbero avere i margini per non procedere a tutti gli accantonamenti, pur essendo poi chiamate a motivarne le ragioni secondo il principio *comply or explain*. A quanto risulta al Sole, tuttavia, la Bce, in caso di mancato rispetto della pulizia attesa, potrebbe intervenire alzando i requisiti aggiuntivi di vigilanza prudenziale di Pillar 2, che rimane una "leva" di sua competenza. Ragionevole che le banche dotate di maggior buffer patrimoniali abbiano i margini per non fare tutti gli accantonamenti senza così imputare a conto economico eventuali perdite e attendere tempi migliori per poi cedere i crediti. A quel punto, un miglioramento della richiosità del portafoglio potrebbe poi permettere una riduzione dei requisiti patrimoniali. Molto più probabile, tuttavia, è un altro scenario: cioè che, di fronte all'obbligo di svalutare integralmente gli Npl entro sette anni, le banche preferiscano liberarsene vendendo sul mercato. Destinatari: i grandi fondi di investimento e gli operatori specializzati.

di lucaaldidavi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Banche sotto tiro a Piazza Affari

Variazione % di ieri



L'ANALISI

Strette regolatorie e rischio recessione complicano le sorti di Siena, Genova e Bari

di **Alessandro Graziani**

— Continua da pagina 1

Soprattutto se davvero l'Italia entrasse in recessione tecnica il rischio prospettico è che le «stive» bancarie dei crediti in sofferenza, malgrado lo svuotamento effettuato negli ultimi due anni, tornino a imbarcare nuovi Npl. Ma già nell'immediato il peggioramento dell'economia potrebbe avere un impatto negativo sulle banche più fragili, riducendo il prezzo medio di vendita degli Npl e aumentando il fabbisogno di capitale. A questa incognita si aggiungono gli interrogativi sulle richieste della Vigilanza bancaria di Bce che, applicando alla lettera l'addendum sugli Npl, ha chiesto a Mps di svalutare non solo i nuovi flussi di crediti a rischio ma anche lo stock. Francoforte, per evitare di entrare in contraddizione con Parlamento e commissione Ue, si trincererà dietro la facoltà di intervenire «caso per caso». Ma la richiesta di svalutazione dello stock di vecchi crediti dubbi riguarderà solo Mps, che è in cura speciale con Ue e Bce, o sarà esteso a tutte le banche? Parrebbe di sì. Per ora, in

assenza di comunicazioni certe da parte della Vigilanza Bce o dei singoli istituti, ieri la Borsa si è accanita contro tutte le azioni delle banche italiane.

È evidente in ogni caso che la somma delle due nuove variabili in gioco - rischio recessione per l'Italia e richieste aggiuntive di Bce sui crediti deteriorati - è destinata a riaprire la questione bancaria almeno per quanto riguarda gli istituti più deboli: Carige, Popolare Bari e la stessa Mps. Tre dossier già finiti a vario titolo sul tavolo del Governo, per le possibili ricadute sociali ed economico-finanziarie che potrebbero verificarsi in caso di escalation nelle prossime settimane. Su Carige a giorni arriverà il primo aiuto di Stato con la garanzia pubblica sui bond da almeno un miliardo per garantire liquidità di emergenza alla banca ligure. Nel frattempo l'istituto ligure tenterà un piano di ricapitalizzazione privata che, se non dovesse andare in porto, sarà sostituito - sempre ammesso che la Ue lo consenta - da un aumento di capitale precauzionale fino a un miliardo da parte dello Stato. Più insidioso il caso della Popolare di Bari, per ora

formalmente non in crisi, ma alle prese con un piano di aumento di capitale e trasformazione da cooperativa in società per azioni che in primavera dovrà essere approvato dall'assemblea dei 70.000 soci. In Puglia si preannuncia un psicodramma simile a quello delle banche venete, quando i soci furono chiamati a votare su due alternative entrambe dolorose: bocciare Spa e aumento, con tutti i rischi per la solidità della banca, o votare a favore della proposta in arrivo dal consiglio di amministrazione autocertificando così il sostanziale azzeramento del valore delle proprie azioni.

Da ultimo il Monte dei Paschi, banca già salvata dallo Stato. «Può darsi che ce ne dovremo occupare», ha dichiarato non più tardi di domenica scorsa il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti. Nel 2019 banca e Governo dovrebbero spiegare alla Ue come avverrà l'uscita dello Stato dal capitale del Monte. Scadenza che potrebbe rappresentare un'opportunità per l'intero sistema. O diventare una nuova emergenza, se abbandonata a se stessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

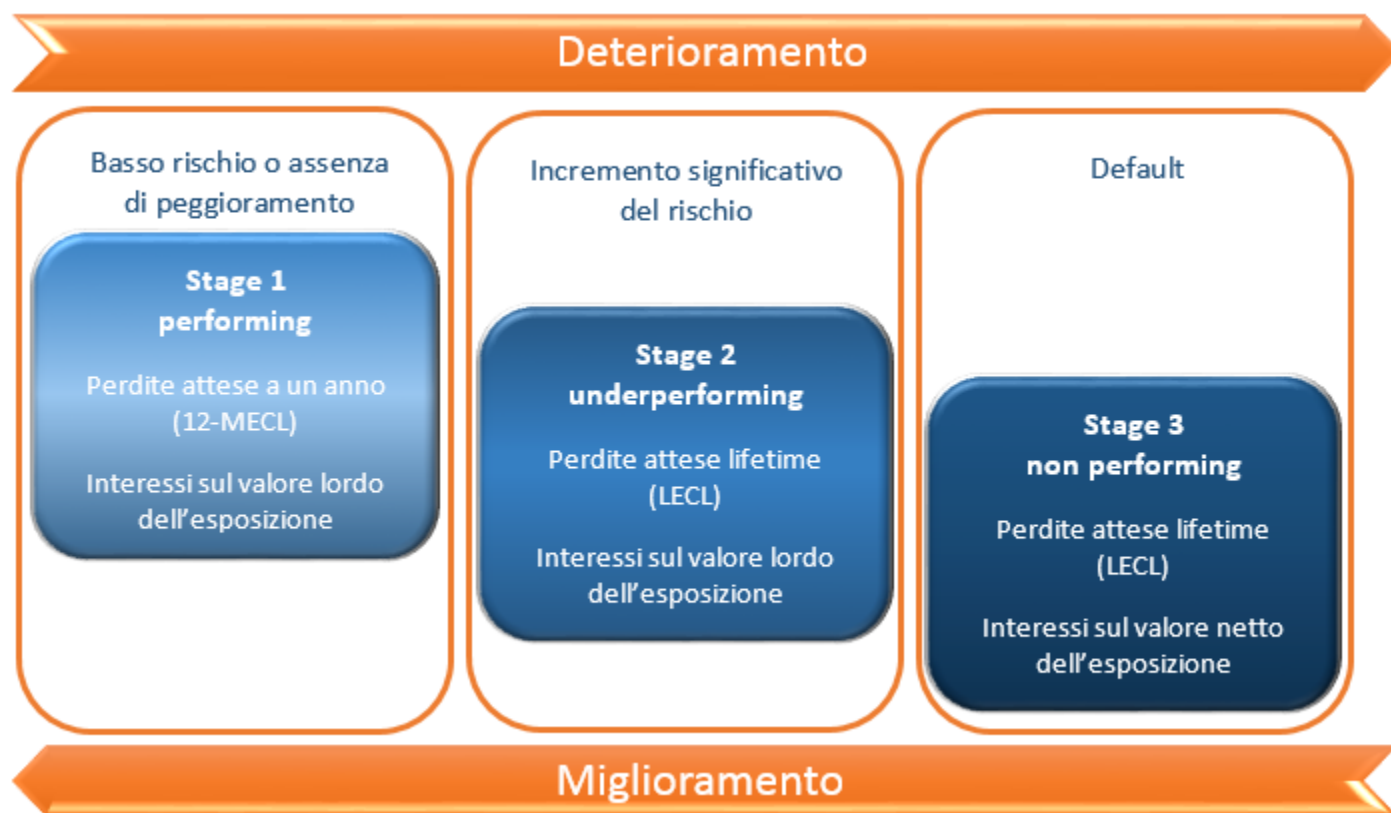
L'IFRS 9 e l'Early Warning: i crediti verso la clientela

Il modello a tre stadi

- Il principio contabile IFRS 9 introduce un nuovo modello a tre stadi per la valutazione dei crediti verso la clientela.
- **Stage 1 Crediti in bonis:**
 - sia che il credito sia valutato al costo ammortizzato che al FVOCI l'entità deve rilevare ad uno specifico fondo a copertura perdite le perdite attese. La contropartita è una perdita a conto economico per riduzione del valore.
 - Ergo (par. 5.5.5): «l'entità deve valutare il fondo a copertura perdite per lo strumento finanziario a un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi»
- **Stage 2 Crediti underperforming:**
 - l'entità deve valutare il fondo a copertura perdite relativo allo strumento finanziario a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito, se il rischio di credito dello strumento finanziario è significativamente aumentato dopo la rilevazione iniziale.
- **Stage 3 Crediti non performing:**
 - Par. 5.4.4 «L'entità deve ridurre direttamente il valore contabile lordo dell'attività finanziaria quando non ha ragionevoli aspettative di recuperarla integralmente o parzialmente. La svalutazione costituisce un caso di eliminazione contabile»
 - In quest'ultimo caso gli interessi attivi si rilevano sul nuovo valore che prosegue ad essere valutato col costo ammortizzato.

Il nuovo modello di impairment

- Il nuovo Impairment Model, detto a **Three-Bucket (c.d. «Stages»)**, prevede una **classificazione dei crediti in tre livelli** a cui corrispondono distinte metodologie di **calcolo delle perdite** da rilevare, nonché differenti modalità di **calcolo degli interessi**. Il passaggio tra stage diversi è consentito in entrambe le direzioni.



Lo stage 1 ed il modello di generazione degli accantonamenti in banca.

- Il modello di accantonamento per le perdite attese prevede di determinare tre valori attribuibili al cliente ovvero:

- La sua **probability of default (la c.d. PD)**. È una percentuale; si tratta della stima della probabilità che il cliente fallisca entro i 12 mesi dalla data di valutazione.
- Come viene stimata? Nel mondo del credito cooperativo trentino le banche alimentano un sistema statistico centrale che determina sulla base delle osservazioni di gruppo le probabilità di fallimento.



Centro Sistemi Direzionali S.r.l

- La **Loss Given Default (la c.d. LGD)**. E' una percentuale; si tratta della perdita dovuta al default espressa in percentuale dell'affidamento. E' la perdita di credito che, in caso di default, non è possibile recuperare, né per via giudiziale né stragiudiziale, tenuto anche conto delle spese sostenute e dei tempi richiesti dal tentativo di recupero. Chiaramente essa risente delle garanzie concesse dal cliente.
 - La **Exposure At Default (la c.d. EAD)**. E' un valore espresso in Euro; si tratta della esposizione del cliente al momento della valorizzazione.
- Meglio un esempio?

Soggetto	Stage	Data riferimento	Data accensione	Utilizzato	Classe di Rating	Ageing	PD	LGD	EAD	PA IFRS9 (PD*LGD*EAD)
MARIO ROSSI SRL	1	30/09/18	01/12/16	€ 972.737,45	5	13 - 24 mesi	0,47%	17,53%	€ 951.780,05	€ 780,32
LUIGI BIANCHI SPA	1	30/09/18	24/07/17	€ 855.677,16	7	13 - 24 mesi	1,59%	29,59%	€ 802.361,79	€ 3.782,39

Stage 2: il tema della PD life-time

- Il principio contabile ci spiega che l'orizzonte di valutazione del credito deve essere spostato dai 12 mesi successivi all'intera vita del credito.
- In particolare il principio contabile cita due casi (altri nell'appendice B):
 - Par. 5.5.11: «Indipendentemente dal modo in cui l'entità valuti aumenti significativi del rischio di credito, vi è una presunzione relativa che il rischio di credito dell'attività finanziaria è aumentato significativamente dopo la rilevazione iniziale quando i pagamenti contrattuali sono scaduti da oltre 30 giorni.»
 - Si tratta del past due superiore ai 30 giorni.
 - Attenzione al par. B5.5.20: «L'entità può confutare tale presunzione, ma può farlo solo qualora abbia a disposizione informazioni ragionevoli e dimostrabili attestanti che, anche se i pagamenti contrattuali sono scaduti da più di 30 giorni, ciò non rappresenta un aumento significativo del rischio di credito di uno strumento finanziario, ad esempio quando il mancato pagamento deriva da un errore amministrativo.
 - Si tratta di una applicazione del principio: COMPLY OR EXPLAIN
 - Par. 5.5.12: Attività finanziarie modificate e rinegoziate per problemi di inadempimento e non per opportunità commerciali.
 - Si tratta delle forbereances (concessioni).

Banche e imprese. Il Comitato di Basilea ha proposto un regime transitorio per l'applicazione del nuovo principio contabile

Credito a costi più alti con l'Ifrs 9

Lo standard introduce una valutazione, sempre aggiornata, sulla perdita attesa

Renzo Rocca

Il documento di consultazione emanato dal Comitato di Basilea l'11 ottobre, ai fini del calcolo dei requisiti di capitale, propone l'introduzione di un regime transitorio per l'applicazione del nuovo principio contabile Ifrs 9 relativo agli strumenti finanziari. Ciò al fine di diluire nel tempo gli effetti negativi attesi sul patrimonio di vigilanza delle banche, connessi in particolare all'utilizzo delle nuove regole di rilevazione delle perdite su crediti (incurred loss model) e alla loro prima applicazione prevista dal 1° gennaio 2018.

Le ragioni di tale intervento discendono dal fatto che l'impatto potrebbe essere significativo. Inoltre, il Comitato non ha ancora definito le interazioni tra il nuovo regime contabile e le regole prudenziali. Infine, l'applicazione dell'analogo standard emanato dal Fsb per il mercato statunitense è prevista con due anni di ritardo, ossia dal 1° gennaio 2020.

L'Ifrs 9 introduce un sistema di valutazione forward-looking. L'obiettivo è quello di misurare la perdita attesa (expected losses) dello strumento finanziario sulla base di informazioni ragionevoli e disponibile senza costi o sforzi eccessivi, includendo informazioni storiche, attuali e previsionali. Con il nuovo modello il valore del credito è aggiornato nel continuo e la rilevazione della perdita risulta più tempestiva. Una modifica significativa rispetto al vigente las 39, che considera solo le perdite derivanti da eventi passati e alle condizioni attuali (incurred losses); gli effetti di possibili futuri eventi di perdita non possono essere considerati, anche quando siano attesi.

Il momento cruciale della valutazione è rappresentato dall'identificazione della qualità

del credito. A tal fine gli asset sono classificati in tre fasi (stage) in relazione al loro stato di salute: stage 1 (performing), stage 2 (under performing) e stage 3 (non performing); tenendo in considerazione che il passaggio da un stage all'altro non è definitivo.

La diversa classificazione implica una differente modalità di calcolo della perdita attesa. Allo strumento finanziario inizialmente classificato in stage 1 è applicato un accantonamento che consideri la perdita attesa a 12 mesi (12-month expected credit losses). Per queste attività finanziarie,

gli interessi sono rilevati sul valore di carico al lordo delle perdite. Il passaggio allo stage 2 si verifica quando il rischio aumenta notevolmente e la qualità del credito risultante non è considerata a basso rischio. In questo caso la perdita attesa è rilevata tenendo conto dell'intera vita del credito (lifetime expected credit losses). L'iscrizione a conto economico degli interessi rimane immutata rispetto allo stage 1. Nel momento in cui il credito è considerato completamente deteriorato (stage 3) la sua valutazione è effettuata singolarmente e la perdita è rilevata tenendo conto dell'intera vita del credito (lifetime expected credit losses). Gli interessi sono rilevati al costo ammortizzato che tiene conto del valore contabile rettificato dagli accantonamenti per le perdite di valore.

Rispetto al principio attualmente in vigore, l'Ifrs 9 anticipa la rilevazione delle perdite rendendo il costo del credito maggiormente sensibile alla variazione del rischio. L'impatto non è solo contabile ma anche sul business. Il prezzo dei finanziamenti a imprese e privati sarà più correlato alla rischiosità della controparte. Ciò potrà comportare una revisione del pricing soprattutto nel caso di passaggio allo stage 2, ossia per i crediti in bonis che hanno subito un incremento significativo di rischiosità. Questa migrazione rappresenta il principale elemento di criticità; pertanto potranno essere riviste le modalità di gestione andamentale dei crediti in modo da intercettare e gestire anticipatamente tale fase. Inoltre, si potranno modificare le politiche del credito per valutare gli effetti della riforma sui tipi di finanziamento più penalizzati (ad esempio, il medio/lungo termine).

La valutazione forward looking

INCREMENTO DEL RISCHIO DI CREDITO DAL MOMENTO DELLA RILEVAZIONE INIZIALE



Cassazione. Rimborso per l'attività di sindaco svolta dal socio di studio associato

Redditi «scindibili» ai fini dell'Irap

Con una stringatissima ordinanza (20975/16, depositata ieri) la Corte di cassazione riconosce la **scindibilità dei redditi ai fini Irap**.

La Corte ha infatti accolto il ricorso dell'agenzia delle Entrate contro la decisione della Ctr di Trieste che aveva riconosciuto l'intero rimborso a uno studio associato di commercialisti: uno dei professionisti raggiunti dal provvedimento impositivo si era visto imputare l'Irap in quanto, oltre all'attività caratteristica, aveva svolto an-

che incarichi come sindaco di società di capitali.

Nella sintetichissima formula di rinvio l'estensore, cassando la decisione della Ctr giuliana, prende atto che la Commissione, nell'accogliere la domanda dei contribuenti, aveva ordinato il rimborso Irap «per l'intero importo richiesto». A giudizio della Sesta sezione, invece, qui manca il presupposto impositivo «per il solo reddito generato dall'attività di sindaco di capitali» e quindi - sembra di capire nella breve formula di rinvio -

solo per quella parte era dovuto il rimborso, che invece la Ctr Trieste ha riconosciuto per l'intero ammontare.

In sostanza, scontata la questione dell'imposta per lo studio associato-soggetto all'Irap - la Cassazione indica al giudice di rinvio di procedere con la restituzione della sola quota parte relativa ai compensi di sindaco, sancendo di fatto la scindibilità dei redditi del professionista ai fini Irap.

A.Gal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli indicatori di «warning» bancari.

Ma quali sono i triggers dello stage 2? Una lista di «triggers» per le Banche

Rating interno
(raggiunte
ultime 2 classi)

Forborne NPE
(EBA/ITS/2013)
più concessioni
negli ultimi 24
mesi

**Coinvolgimento in
proc. concorsuali
infragruppo**

**Defaulted
Exposures**
(requisiti ex art.
178 CRR)

**Debiti v/erario o
dipendenti
scaduti**
(se rilevanti)

LTV
(CRE, Development)

Equity
(riduzione > 50% o
PN negativo)

Collateral
(riduzione > 30%,
se rientro fondato
sulla garanzia)

PFN/EBITDA > 6

**Emergency
Financing**

Fatturato
(riduzione > 30%
o perdita cliente
importante)

Past Due > 30 gg
(rilevante)

Cash-flows
(riduzione MOL > 20%)

**Breach of
covenant
s** (not
waived)

DSCR < 1,1

- ✓ Le Guidelines BCE prevedono automatismi nella riclassificazione a Unlikely to Pay («hard» triggers)
- ✓ la banca può spegnere i «soft» triggers (che danno origine al credito underperforming) a fronte di comprovate circostanze e/o di esiti positivi dell'impairment test (comply or explain)

I flussi finanziari guidano la stima del rischio-credito



I NUOVI BILANCI / 10

Arianna Agosto
Renzo Rocca

■ Cresce l'attenzione del regolatore europeo sulla capacità di generare "cassa" da parte dell'impresa. Le informazioni che definiscono il profilo di liquidità rivestono crescente importanza nella valutazione del merito di credito. La sola informazione sul reddito, come ha più volte ricordato la European Banking Authority, non fornisce di per sé garanzia della sostenibilità del debito in una visione prospettica.

Dall'entrata in vigore di **Basilea 2** in materia di regolamentazione del capitale delle banche, gli intermediari creditizi, nell'assegnare il **rating al debitore**, utilizzano, tra le variabili quantitative, **indicatori di bilancio** che misurano la liquidità e la capacità del soggetto finanziato di produrre **flussi di cassa** sufficienti a rimborsare il debito. Ad esempio, liquidità a breve, oneri finanziari netti su ricavi netti, cash flow su valore della produzione.

vanza un Debt Service Coverage Ratio (Dscr) inferiore a 1,1, che rappresenta sia un indicatore di difficoltà finanziaria del debitore sia un segnale di evidenza di riduzione di valore del credito (minimum impairment triggers). Il Dscr misura la capacità di generare risorse finanziarie sufficienti a ripagare l'importo dovuto ed è calcolato rapportando il flusso di cassa operativo al debito comprensivo di quota capitale e interessi.

L'impiego di indicatori quantitativi che utilizzano la liquidità per misurare la sostenibilità del debito sembra riflettere un orientamento più generale delle autorità di vigilanza. Il documento di consultazione del Comitato di Basilea che rivede il metodo standardizzato di misurazione del rischio di credito («Revisions to the Standardised Approach for Credit Risk»), pubblicato nel dicembre scorso, introduce l'utilizzo di variabili finanziarie ai fini della

LA VIGILANZA

Per ottenere finanziamenti alle migliori condizioni, per le imprese sarà sempre più decisivo fornire dati di qualità

La verifica della qualità del credito, svoltasi nell'ambito del Comprehensive Assessment effettuato nel corso del 2014 dalla Banca centrale europea, ha confermato che l'analisi della liquidità è parte rilevante sia per una corretta valutazione preliminare di solvibilità del debitore sia per la successiva attività di monitoraggio della posizione.

In tale ambito, l'Autorità di vigilanza europea ha valutato la solvibilità delle imprese affidate in diverse fasi. Nella fase preliminare di campionamento delle posizioni, sono stati esclusi dall'esame i debitori con un rapporto tra debito ed Ebitda inferiore all'unità - oltre che caratterizzati da un rapporto tra patrimonio netto e attivo superiore al 50% - in quanto considerati "sani" in via presuntiva. Mentre sono stati identificati ad alto rischio i debitori con un rapporto tra debito ed Ebitda superiore a 6.

Nella successiva fase di verifica della classificazione dei crediti, tra i criteri di definizione dell'evidenza della loro riduzione di valore è stata inclusa, tra gli altri, l'incapacità di ripagare il debito da parte del soggetto finanziato per effetto di una carenza di flussi finanziari in entrata ovvero per l'impossibilità ad accedere a una operazione di rifinanziamento. In merito, secondo la Bce, assume rile-

ponderazione delle esposizioni per il calcolo del capitale regolamentare.

Nel nuovo approccio sarebbero utilizzati i ricavi e la leva finanziaria (Leverage) per determinare il coefficiente di rischio delle esposizioni corporate, mentre il peso attribuito ai mutui residenziali varierebbe in funzione, oltre che del Loan-to-value, del Dscr. Quest'ultimo è inoltre indicato a titolo esemplificativo tra i fattori che il Comitato sta considerando di introdurre per la ponderazione delle esposizioni retail (small business, imprese familiari, eccetera).

Se entreranno in vigore le novità nella determinazione dei requisiti patrimoniali e si confermerà la centralità dei criteri oggettivi di valutazione delle esposizioni nel nuovo sistema di vigilanza, vi saranno impatti significativi sui processi di concessione e gestione del credito. Per ottenere finanziamenti alle migliori condizioni di mercato sarà sempre più decisivo per le imprese fornire informazioni di qualità, in particolare sui flussi finanziari attuali e prospettici collegati ai piani di business, che permettano una verifica credibile della loro solidità finanziaria e della sostenibilità dei loro progetti di investimento.

L'indice finanziario per antonomasia: il DSCR

- Il Debt Service Coverage Ratio (DSCR):

$$DSCR = \frac{EBITDA + Leasing + / - \Delta \text{ working Capital} - Taxes}{\text{Annual Debt Service (Principal + Interests)} + Leasing}$$

- Ai fini **dell'asset quality review un calo dell'indice sotto 1,1 dà origine ad un «impairment trigger»** con conseguente riclassificazione del debtor (da performing loan a underperforming loan o non-performing loan) e calcolo di provisioning (accantonamenti per il rischio di credito).
- Se notiamo **il DSCR è un indice squisitamente finanziario (Cash Vs Cash)** che pone a sistema un flusso di cassa operativo netto da imposte con il flusso di cassa per il servizio del debito.

Altre definizioni di DSCR

- Il DSCR può essere determinato in modo più «qualitativo» attraverso il ricorso a semplificazioni particolarmente aggressive quali l'utilizzo quale numeratore del solo EBITDA. Questo approccio è molto comune all'interno degli istituti di credito.
- Il calcolo di tale indicatore è eseguito come segue:

$$\text{D.S.C.R.} = \frac{\text{EBITDA}}{\text{Annual Debt Service (principal + interests)}} \geq 1$$

IL DSCR secondo la BCE

Guidance for forecasting: EBITDA

The bank team derives EBITDA according to the following structure:

	Revenues
-	Cost of sales
-	Distribution costs
-	Administrative expenses excl. depreciation/amortisation
-	Payroll taxes
+/-	Other gains/losses
=	EBITDA

Asset Quality Review

Phase 2 Manual

Guidance for forecasting: cash flow adjustment

The bank team derives the *cash flow adjustment* according to the following structure:

-	Income tax expense
-	Owner's remuneration/"essential dividends"
-	Required capital expenditure (CAPEX)
=	Cash flow adjustment

EZICHT

June 2018

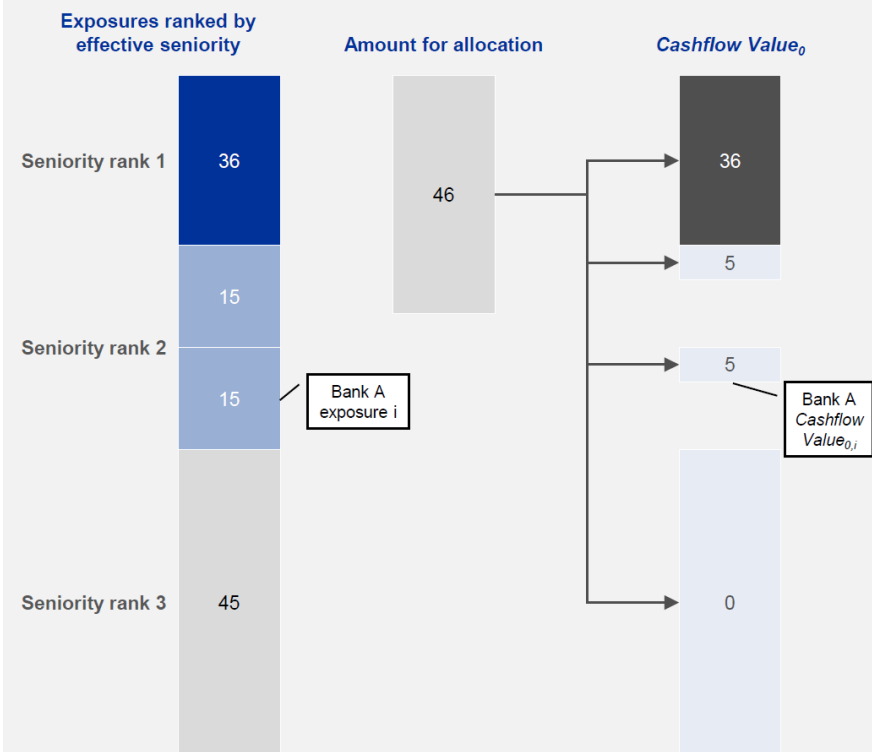
Multiples

Infrastructure	12
Utilities	10
Other exposures	6

L'esempio della BCE

Questo valore viene poi allocato ai c.d. «claims» (i debiti) in ordine di seniority

The amount for allocation (€46) is distributed to seniority ranking 1 first. The remaining €10 is then shared pro rata between all exposures of seniority ranking 2 (i.e. €5 + €5).



Seniority ranking 3 exposures get zero allocation.

The debtor has pledged governments bonds worth €3 in favour of exposure i.

The recoverable amount is therefore €5 + €3 = €8.

The required impairment is €15 – €8 = €7.

Valore che la banca deve mettere a perdita

Example

The bank team obtains financial data for the debtor, an industrial firm, as of the AQR reference date and one year prior to it, and performs the following analysis.

CF_S is therefore €7,746. The bank team applies a multiple of 6.

PV operating cash flows (debtor) = €7,746 * 6 = €46,476.

	Forecast item	t ₋₁	t ₀	Forecast	Bank team's comments
	Revenue	100,000	103,095	103,095	Assumed to be quite stable and kept these constant from t ₀
-	Cost of sales	-70,233	-72,959	-72,959	
-	Distribution costs	-10,198	-10,172	-10,172	
-	Administrative expenses excl. depreciation/amortisation	-4,203	-4,307	-4,307	
+/-	Other gains/losses	-609	-1,117	-493	Notes on other gains/losses analysed. Only gains/losses relating to FX transaction costs kept (not FX conversion effects) and other business-related expenses and miscellaneous gains/losses, as these were net negative given no further information available
=	EBITDA	14,757	14,540	15,164	(Sum)
-	Income tax expense	-2,185	-2,275	-2,441	Profit before tax * tax rate
-	Dividends & minority interest	-4,968	-5,075	0	Could theoretically be reduced to zero
-	CAPEX	-4,990	-5,611	-4,617	Based on previous years' CAPEX and reduced to a perceived minimum level based on a revenue/CAPEX analysis of similar firms
=	Cash flow adjustment	-12,143	-12,961	-7,058	(Sum)
-	Low pension scheme contribution (flow)			-205	Neutralised net provision reductions in 2013 relating to environmental and product liability charges and reversals in pension liabilities
-	Low outflows of guarantees provided/contingent liabilities			-155	
-	Low provision and write-off flow for receivables			0	(not applicable)
=	Sustainability adjustment			-360	(Sum)
=	Total cash flow	2,614	1,579	7,746	(Sum)
	Profit before tax	9,601	9,546	10,170	2013 profit before tax adjusted for changes in EBITDA
	Tax rate	22.8%	23.8%	24.0%	Discussed with the relevant experts

Applicazioni del DSCR della Vigilanza

CLASSIFICAZIONE ANALISI TRIGGER EVENTS		
PMA AL 31/12/2016		
EBITDA(MOL DA bilancio Ce.Bi.) =	200.000	6.23- 6.20 (Ce.Bi.) Solo le variazioni negative (segno -) di: - var. prestiti obbligaz. (7.26); - var. deb. Fin. BT e MLT banche (7.27 e 7.30) - var. deb. Fin. BT e MLT terzi (7.28 + 7.31) N.B. Eventuali variazioni positive non vanno inserite nel calcolo
ONERI FINANZIARI NETTI =	54.000	
differenza tra indebitamento 2016 e 2015	125.000	
DSCR=	200.000	1,117318436
	179.000	

VOCI	ANNI		media biennale
	2016	2015	
MOL	200.000	180.000	190.000
MOL disponibile	200.000	MULTIPLI	
Multiplo	10	COMM&IND	10
MOL disponibile di lungo periodo	2.000.000	REAL ESTATE	15
		esposizione BCC	1.000.000
		dubbio esito BCC	
attivi NON STRATEGICI non dati in garanzia	-		
esposizioni privilegiate (dipendenti, erario)	300.000		
flussi di cassa per il rimborso di tutti i debiti finanziari	1.700.000		
Totale debiti finanziari	1.800.000		
% inserimento BCC	55,6%		
Flusso di cassa per la BCC	944.444		
importo recuperabile	944.444		
min (importo recuperabile; esposizione bcc)	944.444		
PERDITA	55.556		
DELTA PERDITA	55.556		

Come si distingue un «underperforming»?

- Fra i buoni ed i cattivi si inserisce quindi una nuova categoria. Gli «indisciplinati»...
- Per discernarli BCE (“Guidance to banks on non performing loans”) suggerisce di introdurre i c.d. «EWI» ovvero gli EARLY WARNING INDICATORS.
- Con esso si accompagna il concetto di «Comply or Explain». Ovvero o si adempie alla norma (si svaluta il credito) o si spiega, con motivazioni, perché non lo si svaluta.

Vediamo cosa suggerisce Bce!

EWI = allegato 4 Guidance BCE

Esempi di indicatori di allerta precoce

EWI a livello di debitore provenienti da fonti esterne	
Fonti esterne	- Aumento dei livelli di debito e garanzia reale in altre banche - Esposizioni scadute o altre categorie di esposizioni deteriorate in altre banche - Default del garante - Debito censito in centrale dei rischi privata (se presente) - Azione legale - Fallimento - Variazioni della struttura societaria (ad esempio fusioni, riduzione del capitale) - Rating esterni assegnati e relative tendenze - Altre informazioni negative riguardanti i principali clienti/controparti del debitore/fornitore
EWI a livello di debitore provenienti da fonti interne	
Società	- Tendenza negativa del rating interno - Assegni non pagati - Variazione significativa del profilo di liquidità - Leva finanziaria delle passività (ad esempio capitale proprio/totale passività <5% o 10%) - Numero di giorni di scaduto - Numero di mesi di eventuale utilizzo dello scoperto/superamento dello scoperto - Utili al lordo delle imposte/ricavi (ad esempio rapporto <-1%) - Perdite continue - Eccesso prolungato dello sconto di carta commerciale - Fondi propri negativi - Ritardo nei pagamenti - Calo del fatturato - Riduzione delle linee di credito relative a crediti commerciali (ad esempio variazione sui dodici mesi, media trimestrale/media annuale) - Riduzione inattesa di linee di credito inutilizzate (ad esempio importo non utilizzato/totale accordato) - Tendenza negativa del punteggio comportamentale - Tendenza negativa della probabilità di default e/o del rating interno

Segue!

LLP = Accantonamenti per perdite su crediti (loan loss provision, LLP).

Persone fisiche	Rata del mutuo ipotecario >x volte il saldo a credito Giorni di scaduto per credito al consumo e ipotecario Diminuzione del saldo a credito >95% negli ultimi 6 mesi Saldo a credito totale medio <0,05% del saldo a debito totale Esposizioni oggetto di concessioni Nazionalità e relativi tassi di perdita storici Diminuzione salariale negli ultimi tre mesi Disoccupazione Lievi ritardi di pagamento (ad esempio da 5 a 30 giorni di arretrato, a seconda del portafoglio/delle tipologie di cliente) Riduzione dei trasferimenti bancari in conto corrente Aumento della rata del prestito in rapporto al salario Numero di mesi di eventuale utilizzo dello scoperto/superamento dello scoperto Tendenza negativa del punteggio comportamentale Tendenza negativa della probabilità di default e/o del rating interno
EWI a livello di portafoglio/segmento	
Distribuzione del portafoglio	Distribuzione dimensionale e livello di concentrazione Principali gruppi di clienti connessi (ad esempio i primi dieci) e relativi indicatori di rischio Distribuzione per classi di attività Scomposizione per settore, tipologia di garanzia reale, paese, scadenza ecc.
Parametri di rischio	Evoluzione di PD/LGD (totale e per segmento) Previsioni e proiezioni di PD/LGD EL complessiva Esposizioni in stato di default
Dati sugli LLP	Consistenze e flussi di LLP (totali e per segmento) Volumi e tendenze degli accantonamenti per rischi significativi a livello individuale
NPL/stato delle concessioni/escussioni	Volumi di NPL per categoria (scaduti >90 giorni, LLP ecc.)
NPL/stato delle concessioni/escussioni	Volumi delle esposizioni oggetto di concessioni e segmentazione (ristrutturazioni, recuperi, proroghe forzate, altre modifiche, rinvii, scaduti >90 giorni, LLP) Garanzie escusse sul totale delle esposizioni Incidenza degli NPL escluse le garanzie escusse Incidenza degli NPL incluse le garanzie escusse Copertura degli NPL (LLP, garanzie reali, altre garanzie)

Segue (e chiude)

EWI per tipologia specifica di clienti/settori	
Generale	Dati personalizzabili sugli indici (PIL, mercati azionari, prezzi delle materie prime, prezzi dei CDS ecc.)
Trasporto marittimo	Indici di mercato del settore marittimo (ad es. il Baltic Dry Index) Valori del coefficiente di copertura del servizio del debito (Debt service coverage ratio, DSCR) e dell'LTV
Aviazione	Indicatori specifici delle linee aeree (coefficienti di riempimento, ricavo per passeggero ecc.)
Beni immobili	Indici relativi al mercato immobiliare (segmenti, regioni, città, aree rurali ecc.) Dati relativi al mercato degli affitti e variazioni attese dei valori di mercato
Energia	Indici relativi alle fonti energetiche alternative regionali (ad esempio quantità di energia eolica ecc.) Sistema di raccolta di informazioni sui rischi potenziali di tipo tecnico o politico per l'energia
Infrastrutture/aeroporti	Dati sul traffico di passeggeri negli aeroporti

Da un modello di incurred losses ad un modello di expected credit losses

Stage 1: Performing Loan

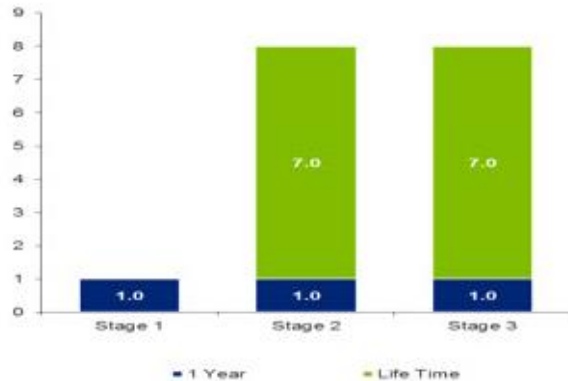
- The loan borrower is current on the loan payments
- Upon sale of the instrument (loan), a loan loss allowance is established and a 12 month expected credit losses is recognized in the P&L statement

Stage 2: Under - performing Loan

- If the credit risk increase, then the lifetime expected losses are recognized.
- If the loan borrower is current, only one year of expected loss is recognized

Stage 3: Defaulted Loan

- Loan borrower is technically in default
- Full lifetime expected credit loss is recognized in the P&L statement



Old - Incurred Loss Model

This model has been in use by the banks for the past 40 years. Historical losses decide the PD/ LGD inputs.



- Most incurred loss models are calibrated to historical annualized charge offs. PD and LGD are calibrated from the Historical loss data
- The Model measures the current losses in the portfolio.
- The losses are calculated annually

New - CECL Model

This is the new proposed approach to capture the credit losses. The Historical losses remain, but in addition, a bank has to calculate the Future losses based on Stress tests for the life of the contract.

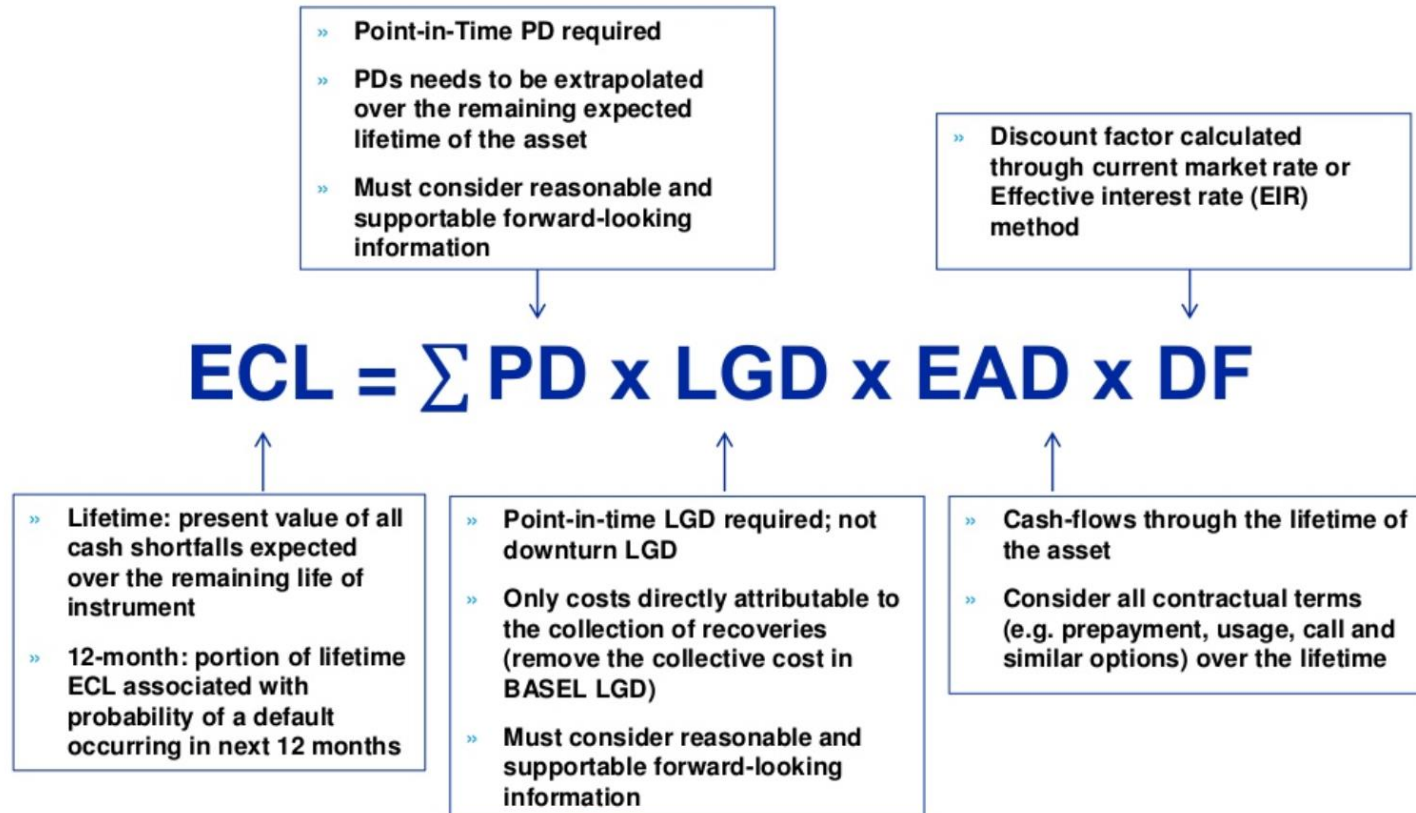


- Under CECL, the banks will have to measure the current losses and the future expected losses and discount the future losses to present value.
- Banks will have to incorporate the forward looking information into models and use multiple stress scenarios
- The losses have to be captured over the life of the loan

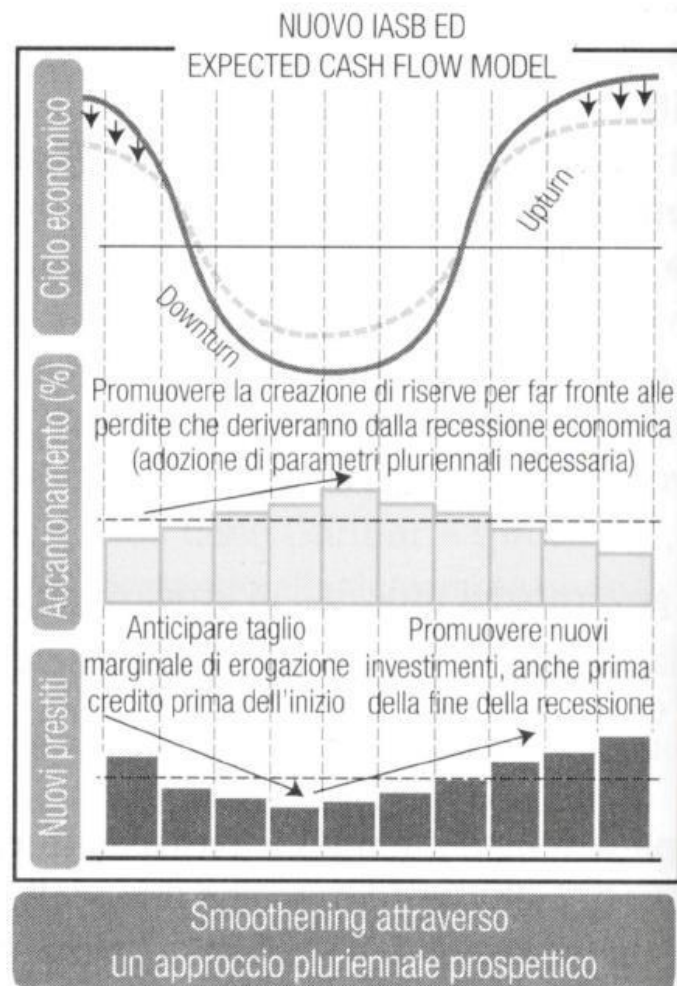
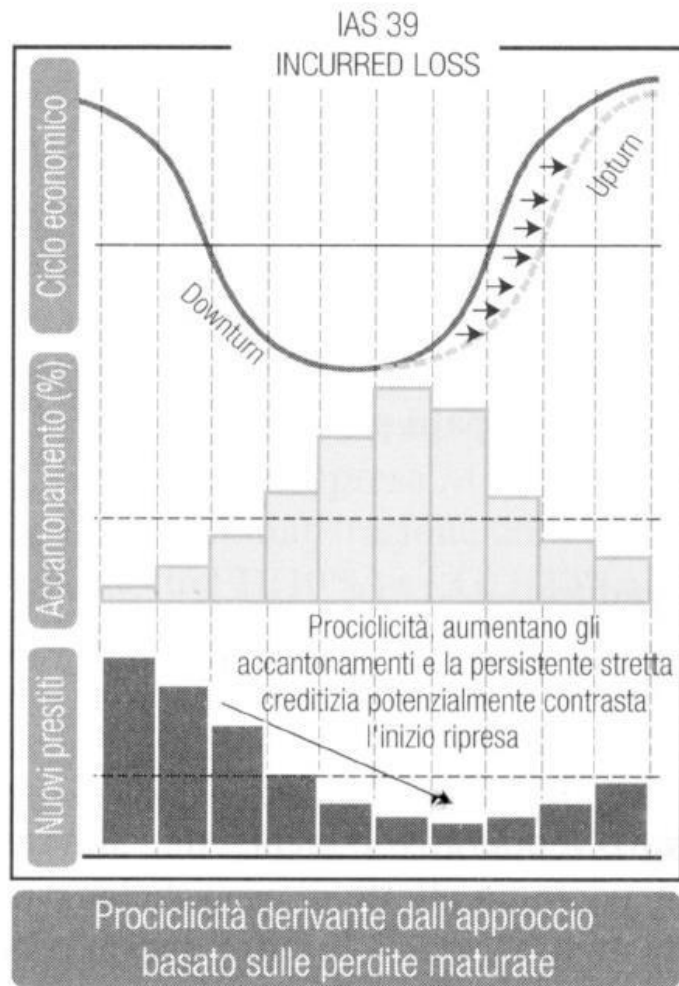
Cosa cambia nei calcoli dello stage 2?

La PD diventa lifetime.

Credit Loss calculation for IFRS 9



Il nuovo modello dovrebbe evitare la ciclicità di cui al nostro articolo dell'Economist iniziale!



(grafico qualitativo degli effetti teorici attesi)

1. % peso degli accantonamenti sul totale dello stock di volumi a banking book

— Ciclo economico

--- Ciclo economico influenzato dalle politiche di gestione del credito da parte delle banche

Un esempio lifetime: un mutuo

Esempio Mutuo ipotecario

Stage 1

PD	0,25%		
LGD	20%		
EAD	€ 1.000.000,00	€ 200.000,00	Valore non coperto da garanzia
Tasso prestito	4%	€ 800.000,00	Valore coperto da garanzia
Durata credito	5 anni		

EL € 500,00

Stage 2

Costi di recupero € 50.000,00
Haircut valore asset 25%

HP il cliente non rimborsa più il capitale

	PD	LGD	EAD	Discount Factor	
1	5,00%	43%	€ 1.050.000,00	0,9615	€ 21.634,62
2	6,00%	43%	€ 1.050.000,00	0,9246	€ 24.963,02
3	7,00%	43%	€ 1.050.000,00	0,8890	€ 28.003,39
4	8,00%	43%	€ 1.050.000,00	0,8548	€ 30.772,95
5	9,00%	43%	€ 1.050.000,00	0,8219	€ 33.288,05

LECL € 138.662,02

30,81% PD lifetime
(LECL/EAD/LGD)

- Come funziona nella pratica? Il servicer invia il file dove riporta la PD Lifetime ed esegue i conteggi!

Soggetto	Stage	Data riferimento	Data accensione	Utilizzato	Classe di Rating	Ageing	PD	LGD	EAD	PA IFRS9 (PD*LGD*EAD)
NERI SRL	2	30/09/18	01/02/16	€ 1.205.636,67	9	25 - 36 mesi	24,93%	39,18%	€ 1.183.121,73	€ 115.558,51
VERDI SPA	2	30/09/18	01/08/13	€ 1.193.846,58	9	61 - 72 mesi	16,11%	31,79%	€ 1.163.358,20	€ 59.587,88
MORI SRL	2	30/09/18	17/11/17	€ 1.106.477,26	7	<= 12 mesi	43,26%	45,80%	€ 1.103.313,62	€ 218.597,44

Paradossi di stage 2: il cliente che costa più del beneficio che apporta e la soglia di materialità.

Soggetto	Stage	Interessi 01-12/2018	Data accensione	Data scadenza	Utilizzato	Accordato	Classe di Rating	Ageing	PD	LGD	EAD	PA IFRS9 (PD*LGD*EAD)
ALFA SPA	2	€ 12.203,00	23/01/18	31/12/18	€ 4.002.027	€ 4.000.000	9	<= 12 mesi	4,98%	12,34%	€ 3.964.266,82	€ 24.361,69

- Il cliente ha richiesto un finanziamento a breve molto ben garantito (LGD molto bassa).
- Tuttavia il piccolo sconfino di 2.207 € fra accordato ed utilizzato nonché l'ageing molto basso (il rapporto è giovane e non ha quindi storicità per il modello) fa schizzare la PD a 12 mesi (il credito dura un solo anno ergo non si operano sommatorie).
- Risultato:
- L'accantonamento per il rischio costa di più (esattamente il doppio) degli interessi attivi che si andranno ad incassare.
- Quale è il tema per le banche?
- Che la perdita attesa è un costo incerto e di tipo assicurativo che ritiene difficilmente avrà un impatto di cassa mentre gli interessi si incassano effettivamente.
- Rimborsato il credito resteranno i 12.203 di interessi mentre i 24.361,69 si libereranno generando un componente positivo di reddito.
- Il secondo paradosso è che basta uno sconfino di un euro per 30 giorni per degradare il cliente in stage 2. Vedremo poi che per i past-due (da credito non-performing) è prevista una soglia di materialità!

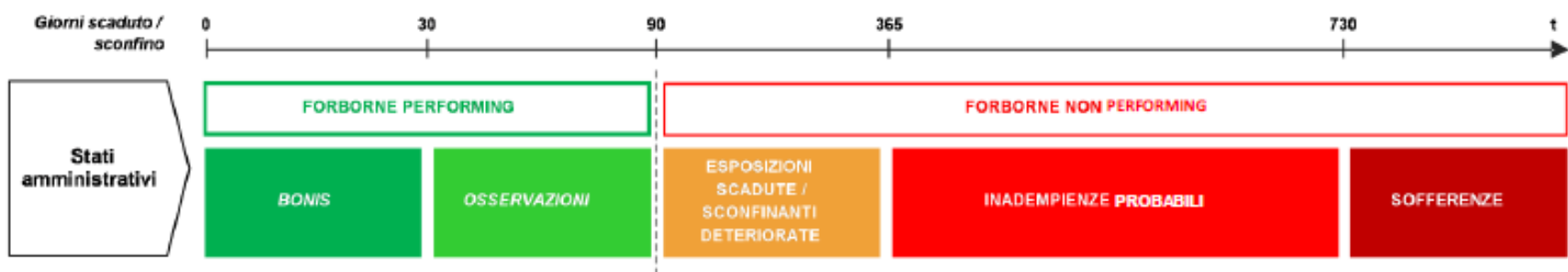
Paradossi di stage 2

- Visto il costo dell'accantonamento cosa potrebbe trovare più conveniente fare una banca?
 - Vediamo il seguente esempio dalla vita reale.
 - Un'azienda ha problemi a pagare un mutuo nel contesto di un project financing con garanzia statale.
 - La garanzia del Comune è pari ad € 2.000.000.
 - Il debito residuo è oggi pari ad € 1.200.000.
 - Il testo della garanzia non vieta rifinanziamenti sebbene scada fra 8 anni come il finanziamento originario.
 - Se la banca accordasse una moratoria di un anno sarebbe palese l'incremento del rischio di credito che porterebbe il credito ad essere classificato in stage 2.
 - La banca, piuttosto che accantonare una perdita attesa nel conto economico 2018, ha preferito erogare ulteriori 250.000 € da spalmare negli otto anni residui per consentire di superare il momentaneo stato di difficoltà.
-

Stage 3 e le definizioni di credito deteriorato

- Il credito stage 3 è definito quale credito deteriorato. Quali sono le definizioni credito deteriorato?
- La circolare n. Bankit 272 stabilisce che l'aggregato delle attività deteriorate si scompone nelle seguenti categorie:
- **Sofferenze**: rappresentano le esposizioni per cassa e fuori bilancio verso **clienti che versano in uno stato di insolvenza** anche non accertato giudizialmente o in situazioni equiparabili. La valutazione avviene generalmente su base analitica.
- **Inadempienze probabili ("unlikely to pay")**: rappresentano le esposizioni per cassa e fuori bilancio, per cui non ricorrono le condizioni per la classificazione del debitore fra le sofferenze e per le quali sussiste una **valutazione di improbabilità che, in assenza di azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore sia in grado di adempiere integralmente** (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Le inadempienze probabili sono generalmente valutate in bilancio analiticamente
- Le esposizioni classificate tra le inadempienze probabili e qualificate come oggetto di concessione, cosiddette forborne, possono essere riclassificate tra i crediti non deteriorati solo dopo che sia trascorso almeno un anno dal momento della concessione. Con riferimento alla loro valutazione:
 - - esse sono generalmente valutate analiticamente e possono ricomprendere nelle svalutazioni l'onere attualizzato riveniente dall'eventuale rinegoziazione del tasso a condizioni inferiori al tasso contrattuale originario;
- **Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate**: rappresentano esposizioni per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento, sono scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni e superano una prefissata soglia di materialità (5% dell'affidamento; nel caso di più affidamenti superare il 20% porta a considerarli tutti scaduti; c.d. pulling effect).

L'approccio time based ed il calcolo dell'accantonamento



- Quanto può stare un rapporto nella categoria scaduto? Ed in inadempienza probabile?
- L'approccio basato sul tempo (ad esempio adottato in FinLombarda) consente di far passare di categoria in «automatico» le posizioni deteriorate.
- Cosa succede alla PD? Ed al calcolo dell'accantonamento?
- Nel modello presentato la PD diventa pari al 100% ed il calcolo viene eseguito come segue:

Soggetto	Stage	Interessi 01-12/2019	Data accension	Data scadenz	Utilizzate	Accordate	Classe di Rating	Ageing	PD	LGD	EAD	PA IFRS9 (PD*LGD*EAD)
BETA SRL	3	€ 508,90	01/01/17	30/09/22	€ 22.507	€ 20.453	11	13 - 24 mesi	100%	84,66%	€ 22.507,34	€ 19.054,71

Il tempo... Il calendar provisioning allo studio e poi approvato

Venerdì 7 Dicembre 2018 Il Sole 24 Ore



Parlamento europeo. Via alla proposta sullo smaltimento degli Npl

Le novità per le specializzate

Va detto che nel testo approvato ieri non hanno trovato spazio due richieste dell'industry, che chiedeva di non dover svalutare fino al 100% il credito garantito da immobili, e premeva per un approccio di svalutazioni per portafoglio e non per singole posizioni. D'altra parte, il Parlamento ha inserito un incentivo a vantaggio delle banche specializzate nell'acquisto di Npl. Soggetti che, di fatto, avranno un periodo di "grazia" di uno o due anni prima di dover avviare gli accantonamenti automatici dopo l'acquisto di Npl da altre banche. Il rischio, che il Parlamento ha voluto evitare, era che gli Npl potessero essere comprati in prevalenza da soggetti finanziari non bancari, come i grandi fondi di investimento, che non devono sottostare agli obblighi previsti dal calendar provisioning. Così facendo, la commissione Econ riduce lo svantaggio dei soggetti regolati e nel contempo sostiene anche i prezzi dei crediti. «I miglioramenti che siamo riusciti a introdurre sul trattamento degli Npl venduti sul mercato secondario sono significativi ma limitati - dice Roberto Gualtieri -. D'altro canto, va sottolineato che sono stati respinti tutti gli emendamenti che chiedevano un'estensione del calendar provisioning allo stock o che avrebbero imposto accantonamenti più elevati in tempi più rapidi». Mercoledì prossimo si metterà il punto finale al testo.

@lucaaldodavi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le proposte sul tavolo

Gli accantonamenti automatici sul valore lordo dei futuri Npl. In %

	ADDENDUM BCE		CONSIGLIO UE			PARLAMENTO UE		
	Unsecured	Secured	Unsecured	Secured	Secured	Unsecured	Secured	Secured
				Immobili	Garanzie Finanziarie		Immobili	Garanzie Finanziarie
Dopo 1 anno	0	0	0	0	0	0	0	0
Dopo 2 anni	100	0	35	0	0	0	0	0
Dopo 3 anni		40	100	25,5	25,5	100	20	23
Dopo 4 anni		55		41,5	41,5		30	35
Dopo 5 anni		70		69	69		40	50
Dopo 6 anni		85		80	80		55	80
Dopo 7 anni		100		80	100		75	100
Dopo 8 anni				85			80	
Dopo 9 anni				100			100	

Fonte: elaborazione Il Sole 24 Ore

Schema approvato (18-12-2018)

CONSIGLIO UE		
Unsecured	Secured	Secured
	Immobili	Garanzie Finanziarie
0	0	0
35	0	0
100	25	25
	35	35
	55	55
	70	80
	80	100
	85	
	100	

Dall'Europa la riforma sblocca-crediti

Il passo avanti. L'Ecofin approva il pacchetto bancario: l'Italia ottiene incentivi alle erogazioni alle Pmi e uno scivolo per gli Npl

L'ostacolo. Passa la linea tedesca sui requisiti di capitale Mrel: per gli istituti Ue in arrivo oltre 100 miliardi di emissioni extra

Luca Davi

Al termine di un negoziato lungo due anni, ieri i ministri dell'Ecofin hanno dato il via libera al pacchetto bancario. Per gli istituti italiani ci sono diverse buone notizie e una cattiva. Le buone riguardano le modifiche alla direttiva Crd e al regolamento Crr, il set di regole relative al capitale: in questa cornice, le modifiche apportate dall'Italia hanno permesso l'inserimento, tra le altre cose, di incentivi all'erogazione di prestiti alle Pmi e di credito garantito dalla cessione del quinto, ma soprattutto rendono meno costose le cessioni di crediti deteriorati. Non a caso, dice il dg Abi, Giovanni Sabatini, si tratta di misure che «vanno prevalentemente nella giusta direzione». Meno positive, ma su questo c'era poco da fare vista la ritrosia della Germania, è la definizione dei requisiti relativi al Mrel, acronimo dietro cui si cela il nuovo cuscinetto di emissioni obbligazionarie che saranno assoggettate al rischio bail-in: in questo caso l'Italia deve accettare l'idea che lo stock delle future emissioni di bond sarà elevato (e costoso).



La mediazione. Il dossier relativo al "pacchetto bancario" è stato seguito da vicino da Abi (nella foto Federico Cornelli, capo-delegazione dell'Abi a Bruxelles), Mef e Banca d'Italia

Le novità positive

Partiamo allora dagli elementi positivi. Il lavoro di mediazione portato avanti dall'Italia, in particolare dal presidente della Commissione Econ del Parlamento Ue presieduta da Roberto Gualtieri e dall'Abi (con in prima fila la delegazione di Bruxelles guidata da Federico Cornelli) ha generato frutti positivi. Sul fronte Crr e Crd, il testo concordato ieri dà atto dell'esperienza positiva sviluppata in Italia a partire dal 1950 con la cosiddetta "cessione del quinto" e ne riduce gli assorbimenti di capitale dall'attuale 75% al 35% della attività ponderate per il rischio. Per le banche italiane tale novità si potrebbe trasformare in buon volano per erogazioni al retail garantite da stipendi e pensioni. Sono state previste misure a sostegno degli investimenti in infrastrutture, ed è stato ulteriormente rafforzato il sostegno ai prestiti verso le Pmi: è il cosiddetto Sme supporting factor, che prevede l'innalzamento da 1,5 a 2,5 milioni della soglia entro cui l'assorbimento di capitale sarà ridotto.

Altra importante novità positiva per gli istituti italiani è la modifica re-

La caduta degli Npl in Italia

SOFFERENZE NETTE DELLE BANCHE ITALIANE

Luglio 2015 - settembre 2018. In miliardi di euro



TRANSAZIONI NPL

Dati in miliardi di euro



Fonte: Analisi PwC sulla stima delle principali operazioni di mercato primario e secondario tracciabili secondo informazioni pubbliche

lativa alla sterilizzazione degli impatti delle cessioni di Npl per le banche che utilizzano modelli interni. Per tutte le cessioni in blocco di Npl pari al 20% del totale delle esposizioni deteriorate avvenute a partire dal novembre 2016 e fino al 2023, non ci saranno effetti negativi sulle valutazioni di crediti in bonis. Questa novità aiuterà le banche in due direzioni. Da una parte consentirà a chi ha già fatto maxi-cessioni di liberare capitale di vigilanza. Dall'altro lato si crea un incentivo per fare nuove cessioni di crediti malati. Altra innovazione riguarda i fondi propri delle banche: come anticipato sabato da Il Sole, viene esteso da fine 2018 al fine 2024 il cosiddetto Danish Compromise, ovvero la possibilità di non-dedurre dal capitale proprio delle istituzioni non-conglomerate di partecipazioni in assicurazioni, tema questo che riguarda da vicino il legame tra Mediobanca e Generali (si veda articolo a pagina 15).

La notizia negativa

L'accordo raggiunto ieri non porta invece buone notizie sul fronte del Mrel, il requisito minimo di fondi propri e

passività da utilizzare per assorbire le perdite e ricapitalizzare gli enti in caso di dissesto. Per tutte le banche di rilevanza sistemica (tra cui UniCredit) e con un livello di attività superiore a 100 miliardi di euro la "quota" Tlac/Mrel è fissata al 27% come soglia massima delle attività ponderate per il rischio, fatte salve poche eccezioni chiaramente identificate. Ragionevolmente, per le banche italiane il Mrel si potrebbe attestare in media tra il 18 e il 22%. «Sui requisiti Mrel è prevalso un orientamento che impone requisiti superiori a quelli fissati dagli standard internazionali», notava ieri Sabatini. Le stime parlano di emissioni extra per 125 miliardi nelle prime 35 banche dell'eurozona e il rischio per le banche italiane è che lo stock in arrivo, per le sue importanti dimensioni (Bankitalia stimava un ammontare di 30-60 miliardi) non sia facilmente assorbibile dal mercato. E che i costi per trovare sottoscrittori, complice anche il maggior rischio Paese evidenziato dallo spread, si ribaltino inevitabilmente su banche e impiegati.

© @lucaaddodavi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ma le banche piccole come le BCC non utilizzano i modelli IRB per ora ma il modello standard...

Il nuovo decreto sulla crisi di impresa e gli early warnings «aziendalistici».

DIRITTO DELL'ECONOMIA

Crisi d'impresa. L'onere spetta a organo di controllo, revisore e creditori pubblici (Entrate ed enti previdenziali)

L'insolvenza va segnalata subito

L'obbligo scatta se ci sono indizi fondati o inadempimenti rilevanti e duraturi

Nicola Cavalluzzo
Alessandro Montinari

■ La riforma della disciplina della crisi d'impresa individua le regole per la fase preventiva di allerta per l'emersione della crisi e la sua composizione assistita. Tra i principi cardini della riforma, l'intercettazione di un'insolvenza sin dai primi sintomi, per prevenirla. Va precisato che, mentre l'insolvenza è rappresentativa di uno stato di crisi, non è in assoluto detto che qualunque crisi d'azienda causi l'insolvenza o possa tradursi in tale. Così, ancorché funzionalmente collegate, crisi e insolvenza sono concetti autonomi.

L'articolo 4 della legge delega di riforma (in attesa di pubblicazione in «Gazzetta») indica i soggetti che devono intercettare i segnali di crisi. In primis, l'organo di controllo societario (collegio sindacale o sindaco unico) ed il revisore legale, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni. È pure prevista una procedura di segnalazione esterna che compete ai creditori pubblici (come agenzie delle Entrate ed enti previdenziali). La segnalazione va fatta immediatamente all'organo amministrativo se il segnalatore è l'organo di controllo, a quest'ultimo se la segnalazione viene da creditori pubblici.

Se la risposta è inadeguata o manca, l'organo di controllo o il revisore deve informare tempestivamente l'organismo di composizione della crisi, la cui istituzione e composizione è sempre prevista dalla riforma. Invece il creditore pubblico deve sempre segnalare anche all'organismo di composizione il perdurare di inadempimenti di importo rilevante.

La procedura di allerta ha caratteristiche diverse secondo il soggetto tenuto a segnalare. Se è tenuto l'organo di controllo o il revisore, va verificata l'esistenza di fon-

dati indizi; se sono tenuti i creditori pubblici, va effettuata in presenza di inadempimenti di importo rilevanti e duraturi.

Il concetto di rilevanza è definito su criteri relativi, rapportati alle dimensioni dell'impresa. Il creditore pubblico è anche tenuto a segnalare subito al debitore il superamento della soglia limite e che effettuerà la segnalazione.

Grande è l'attenzione della riforma alla presenza dell'organo di controllo, cui demanda la tempestiva rilevazione della crisi e l'eventuale accertamento della perdita della continuità aziendale. In tale direzione va la notevole riduzione dei parametri di bilancio al cui superamento, nelle Srl, si

SE IL CREDITORE È IL FISCO

Da valutare i margini per negoziare le modalità di rientro alla luce dell'«indisponibilità dell'obbligazione tributaria»

renderà obbligatoria la nomina dell'organo di controllo.

Il legislatore disciplina la responsabilità del collegio sindacale (stranamente nella lettera f dell'articolo 4 non si fa più riferimento generico all'organo di controllo) e prevede misure premiali per l'imprenditore che tempestivamente propone istanza all'organismo di composizione della crisi. Per quanto riguarda la prima, i sindaci che segnalino agli amministratori in primis e poi all'organismo fondati indizi di crisi vedono azzerarsi la responsabilità solidale con gli amministratori per tutte le conseguenze pregiudizievoli dei fatti e delle omissioni successive alla segnalazione. Per quanto riguarda i parametri per individua-

re i cosiddetti indizi della crisi, la riforma prevede determinati indizi di natura finanziaria (il rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi, gli indici di rotazione di scorte e crediti e l'indice di liquidità).

Quando il creditore è l'agenzia delle Entrate, occorrerà disciplinare con cautela tutte quelle situazioni in cui il debito origini da una attività di accertamento fiscale. Il rischio è che per pretese ritenute infondate o illegittime il contribuente decida di non pagare e di attivare il contenzioso. In tali ipotesi il debito tributario rimane tale anche se non definitivo. Allora la legge delega prevede alla lettera d) dell'articolo 4 di non computare il debito nel calcolo dell'«importo rilevante». Viceversa rientra nella fattispecie indicata la cosiddetta riscossione provvisoria, indipendenza di giudizio, per la quale peraltro è pur sempre possibile fare istanza di sospensione cautelare che però prevede tra i requisiti qualificanti il pericolo di un danno grave e irreparabile nei confronti del debitore. Con l'ulteriore conseguenza che tale fattispecie potrebbe concretizzarsi in una eventuale causa di «crisi».

Inoltre vanno valutati concretamente i margini per «negoziare» col debitore modalità e termini del rientro alla luce del principio di «indisponibilità dell'obbligazione tributaria» vigente in Italia e della qualità comunitaria dell'Iva. Il tema è stato già affrontato nell'ambito della transazione fiscale (articolo 183-ter della Legge fallimentare, poi riformulato), privilegiando, in base all'istituto ora vigente, la misura «non inferiore a quella realizzabile». Criterio che dovrà essere temperato, attesa la collocazione della «composizione assistita della crisi» rispetto a quella di cui all'articolo 183-ter.

L'organo di controllo nella crisi di impresa

ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN GENERALE

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Vigilanza sull'osservanza di legge e statuto;• Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare | sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento |
|---|---|

ATTIVITÀ DI VIGILANZA SUGLI AMMINISTRATORI

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Verifica che gli amministratori abbiano, in relazione al compimento di operazioni di gestione, acquisito le opportune informazioni, posto in | essere le cautele e verifiche preventive normalmente richieste per la scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità. |
|--|---|

VERIFICA DEL PRINCIPIO DELLA CONTINUITÀ DI IMPRESA

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• La continuità aziendale può essere compromessa dal realizzarsi di significative perdite (oltre 1/3). In tal caso il collegio sindacale formula, con apposita relazione, osservazioni sulla situazione patrimoniale della società.• In caso di durevole diminuzione del capitale sociale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, verifica che l'organo amministrativo provveda alla convocazione tempestiva dell'assemblea e alla presentazione a | quest'ultima di una relazione sulla situazione patrimoniale della società. <ul style="list-style-type: none">• In caso di perdite di oltre un terzo del capitale che lo riducano al di sotto del minimo legale, il collegio sindacale verifica che l'organo amministrativo convochi l'assemblea affinché deliberi la riduzione del capitale sociale e il contemporaneo aumento del capitale a un ammontare non inferiore al minimo oppure la trasformazione della società |
|--|---|

LA SOLLECITAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Il passo successivo prevede che, nel caso in cui gli amministratori omettano l'adozione di opportuni | provvedimenti, il collegio sindacale possa convocare l'assemblea |
|--|--|

I presumibili livelli della crisi

01 | I PRIMI SEGNALE

Ritardo continuo nei pagamenti dei fornitori, nei pagamenti delle retribuzioni ai dipendenti, delle imposte, dei licenziamenti del personale o dei vertici aziendali dall'impiego delle riserve accumulate sino a quel momento

02 | STATO DI DEBOLEZZA

Quando vi è una scarsa produzione di reddito

03 | PRE-DISSESTO

Quando su uno stato di debolezza si innesta uno squilibrio fondamentale con la connessa scomparsa di redditività

04 | STATO DI INSOLVENZA

Si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori dai quali si evince che l'impresa non è più in grado di

soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

- È qualificato come una situazione di impotenza, funzionale e non transitoria, che non permette alla società di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività commerciale

La riforma in pillole...

Entrata in vigore

- Art. 389 - Entrata in vigore
- 1. Il presente decreto entra in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto al comma 2. **Ergo il 15.08.2020.**
- 2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 **entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Ergo il 13 marzo 2019.**
- Cosa prevedono sono gli articoli più urgenti del comma 2 quindi?

Le urgenze...

- Art. 27 comma 1: competenze territoriali dei tribunali per grandi gruppi in crisi.
- Art. 350: ancora su competenze territoriali delle amministrazioni straordinarie.
- Art. 356: nuovo albo presso i tribunali dei gestori e dei controllori delle crisi nominati dall'autorità giudiziaria.
- Art. 357: funzionamento del nuovo albo presso i tribunali.
- Art. 359: nuova area web per il deposito dei documenti ed atti relativi ai procedimenti.
- Art. 363: obbligo per INPS ed INAIL di produrre alle procedure certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi.
- Art. 364: obbligo per l'Agenzia delle Entrate di produrre alle procedure certificazione dei debiti tributari.
- Art. 366: recupero delle spese di giustizia

Le urgenze... (segue)

- Art. 375: riscritto l'art. 2086 del codice civile. Si passa da:
- *Art. 2086. Direzione e gerarchia nell'impresa.*
- *L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.*
- Alla nuova formulazione:
- *Art. 2086. Gestione dell'impresa.*
- *L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.*
- *L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.*

Le urgenze... (segue)

- Art. 377: riscritti l'art. 2257, 2380-bis, 2409-novies e 2475 del codice civile.
- **Art. 2257. Amministrazione digiuntiva (integrato il primo comma)**
- La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.
- **Art. 2380-bis. Amministrazione della società (integrato il primo comma).**
- La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
- **Art. 2409-novies. Consiglio di Gestione (integrato il primo comma).**
- La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Le urgenze anche per le S.r.l.... (segue)

- Art. 377: riscritti l'art. 2257, 2380-bis, 2409-novies e 2475 del codice civile.
- *Art. 2475. Amministrazione delle società (integrato il primo comma)*
- *La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479.*
- *Aggiunto un sesto comma:*
- *Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2381. (poteri del Presidente, e deleghe a comitato esecutivo e amministratori delegati.)*

Le urgenze... (segue)

- Art. 378: riscritti l'art. 2476, 2486 del codice civile. **ATTENZIONE!**
- **Art. 2476. Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci (inserito un nuovo ultimo comma)**
- Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.
- **DOMANDA: QUALI CONSEGUENZE PER LE BANCHE CREDITRICI?**
- **Art. 2486. Poteri degli amministratori (inserito un nuovo ultimo comma)**
- Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487-bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.
- Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma.
- Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.

Le urgenze... (segue)

- Art. 379: riscritto articolo 2477 codice civile. **ATTENZIONE!**
- **Art. 2477. Sindaco e revisione legale dei conti. (riscritto il primo comma):**
- *La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:*
- *a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;*
- *b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;*
- *c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.*
- *L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.*
- *All'articolo 2477, sesto comma, del codice civile, dopo le parole "qualsiasi soggetto interessato" sono aggiunte le seguenti: "o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese" e dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.". (art. 2409 Denuncia al tribunale da parte di soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale od un ventesimo se quotate).*
- Da quando gli obblighi?
- *Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile, commi terzo e quarto, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.*

Le urgenze... (fine!)

- Art. 385-386-387-388:
- Garanzie per acquirenti immobili da costruire.
- Al fine di apprestare tutela sostanziale all'acquirente per il caso di inadempimento del costruttore all'obbligo legale di rilascio della polizza assicurativa indennitaria decennale, si prevede che la fideiussione garantisca la restituzione delle somme versate anche in caso di recesso dal contratto preliminare dell'acquirente che abbia ottenuto da parte del notaio l'attestazione di non aver ricevuto per la data dell'atto di trasferimento della proprietà la polizza assicurativa.

Artt. 12-15 – Gli strumenti di allerta (n.b. dopo 18 mesi dall'entrata in vigore)

Art. 12

- Costituiscono strumenti di allerta gli obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione.
- Il debitore, all'esito dell'allerta o anche prima della sua attivazione, **può accedere al procedimento di composizione assistita della crisi, che si svolge in modo riservato e confidenziale dinanzi all'OCRI (organismo di composizione crisi d'impresa).**
- L'attivazione della procedura di allerta da parte dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, nonché la presentazione da parte del debitore dell'istanza di composizione assistita della crisi di cui all'articolo 16, comma 1, **non costituiscono causa di risoluzione dei contratti pendenti**, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni, **né di revoca degli affidamenti bancari concessi**. **Sono nulli i patti contrari.**
- Gli strumenti di allerta si applicano ai debitori che svolgono attività imprenditoriale, **esclusi le grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante dimensione, le società con azioni quotate in mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante**

Ancora art. 12

- Sono esclusi dall'allerta: banche, assicurazioni, intermedia finanziari, la CDP, fondi di investimento, fondazioni bancarie, le fiduciarie. Possono tuttavia avere le misure premiali degli artt. 25 e 24 (di cui diremo poi).
- Gli strumenti di allerta si applicano anche alle imprese agricole e alle imprese minori*, compatibilmente con la loro struttura organizzativa, ferma la competenza dell'OCC per la gestione della fase successiva alla segnalazione dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15 ovvero alla istanza del debitore di composizione assistita della crisi.
- * Impresa Minore (vecchio concetto di non fallibilità): l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;

Art. 13 – Gli indicatori!

- Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24.
- VEDIAMO SUBITO L'ART. 24!
- 1. Ai fini dell'applicazione delle misure premiali di cui all'articolo 25, l'iniziativa del debitore volta a prevenire l'aggravarsi della crisi non è tempestiva se egli propone una domanda di accesso ad una delle procedure regolate dal presente codice oltre il termine di sei mesi, ovvero l'istanza di cui all'articolo 19 oltre il termine di tre mesi, a decorrere da quando si verifica, alternativamente:
 - a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
 - b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
 - c) il superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici elaborati ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 3.
- 2. Su richiesta del debitore, il presidente del collegio di cui all'articolo 17 attesta l'esistenza dei requisiti di tempestività previsti dal presente articolo.

Art. 13 segue.

- Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili elabora indici specifici con riferimento:
 - alle start-up innovative
 - alle PMI innovative
 - alle società in liquidazione
 - alle imprese costituite da meno di due anni
- L'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l'adequatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa. L'attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti per l'esercizio successivo.

Art. 14- Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari

- Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.
- La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i soggetti di cui al comma 1 informano senza indugio l'OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni

Art. 14 segue (ATTENZIONE!)

- La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo del comma 2, sia stata effettuata tempestiva segnalazione all'OCRI. Non costituisce giusta causa di revoca dall'incarico la segnalazione effettuata a norma del presente articolo.
- Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.

Art. 15 - Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati

- L'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'agente della riscossione hanno l'obbligo, per i primi due soggetti a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari, per il terzo a pena di inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione, di dare avviso al debitore, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui siano in possesso, o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria, che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante di cui al comma 2 e che, se entro novanta giorni dalla ricezione dell'avviso egli non avrà estinto o regolarizzato essi ne faranno segnalazione all'OCRI, anche per la segnalazione agli organi di controllo della società.

Art. 15 comma 2 – Rilevanza del debito fiscale

- Ai fini del comma 1, l'esposizione debitoria è di importo rilevante:
- a) per l'Agenzia delle entrate, quando l'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica **sia pari ad almeno il 30 per cento del volume d'affari del medesimo periodo** e non inferiore a euro 25.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 2.000.000 di euro, non inferiore a euro 50.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 10.000.000 di euro, non inferiore a euro 100.000, per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente oltre 10.000.000 di euro;
- b) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, quando il debitore è in ritardo di **oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente** e superiore alla soglia di euro 50.000;
- c) per l'agente della riscossione, quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del presente codice, autodichiarati o definitivamente accertati **e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000.**

Art. 15 segue

- I creditori pubblici qualificati di cui al presente articolo non procedono alla segnalazione di cui ai commi 1 e 4 se il debitore documenta di essere titolare di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni risultanti dalla piattaforma per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni per un ammontare complessivo non inferiore alla metà del debito verso il creditore pubblico qualificato.
- Le Camere di commercio rendono disponibile, esclusivamente ai creditori pubblici qualificati, un elenco nazionale dei soggetti sottoposti alle misure di allerta, da cui risultino anche le domande dagli stessi presentate per la composizione assistita della crisi o per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Dalla stampa:

Anche Inps e Entrate sentinelle sui primi sintomi dell'insolvenza

Obbligo di segnalazione per creditori pubblici e organi di controllo interni

Roberto Fontana

Con il decreto legislativo contenente il Codice della crisi viene introdotto l'istituto delle misure d'allerta. Finalizzato a intercettare tempestivamente le situazioni di crisi o d'insolvenza delle imprese per impedire che esse diventino gravi dissesti con conseguente pregiudizio delle possibilità di un apprezzabile soddisfacimento dei creditori, ma anche per impedire che imprese in stato d'insolvenza, continuando a operare per anni senza pagare una parte dei costi, a cominciare dai debiti verso erario ed enti previdenziali, alterino profondamente le regole della concorrenza.

La disciplina è incentrata sull'obbligo di segnalazione delle situazioni di crisi e di eventuale insolvenza da parte degli organi di controllo interni delle società e da parte dei creditori pubblici qualificati (Entrate e Inps) a un apposito organismo (Ocric) costituito presso la Camera di commercio.

Asse portante è quello del controllo interno. Gli amministratori hanno l'obbligo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile idoneo alla rilevazione tempestiva della crisi e gli organi di controllo hanno l'obbligo a loro volta di verificare continuamente tale adeguatezza e se sussiste l'equilibrio economico finanziario e di segnalare agli amministratori gli indizi di crisi rilevati. Gli indizi di crisi saranno elaborati entro il giugno 2020, quando il sistema andrà a pieno regime, dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti nella prospettiva d'individuare le imprese che non sono in grado di pagare regolarmente i debiti per almeno sei mesi o di assicurare in tale arco temporale la continuità aziendale. Quando gli am-

Le procedure concorsuali in Italia

Numero di procedure avviate

	FALLIMENTI (1)	CONCORDATI (2)	ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE
2007	6.159	423	nd
2008	7.504	566	nd
2009	9.381	957	nd
2010	11.232	1.027	76
2011	12.153	975	137
2012	12.543	1.119	165
2013	14.128	2.279	246
2014	15.685	1.828	314
2015	14.729	1.415	392
2016	13.472	817	488
2017	12.009	589	480

(1) Fallimenti dichiarati; (2) concordati ammessi. Fonte: Infocamere per i dati sui fallimenti e i concordati preventivi; elaborazioni su dati del Portale Servizi Telematici del ministero della Giustizia per gli accordi di ristrutturazione

ministratori ricevono la formale segnalazione dei sindaci devono indicare entro 30 giorni le soluzioni che intendono adottare e attuarle nel termine di ulteriori 60 giorni. Se questo non accade i sindaci devono procedere alla segnalazione della situazione di crisi all'Ocric. L'avvenuta segnalazione libera i sindaci da responsabilità per le conseguenze pregiudizievoli delle successive condotte degli amministratori.

Entrate e Inps devono procedere, a pena di perdita del privilegio, alla segnalazione prima agli amministratori o all'imprenditore individuale e poi, in caso d'inerzia, all'Ocric rispettivamente quando il debito relativo all'Iva risultante dalle liquidazioni periodiche supera il 30% del volume d'affari dell'ultimo trimestre e quando vi è un ritardo di sei mesi di contributi previdenziali per un ammontare pari alla metà di quelli maturati nell'anno precedente. L'obbligo di segnalazione scatta invece per l'Agente della riscossione quando i crediti affidati, autodichiarati dall'impresa o ac-

certati, superano un milione di euro.

Ricevuta la segnalazione, il referente dell'Ocric presso la Camera di commercio nomina tre esperti, indicati dal presidente del Tribunale delle imprese, dal presidente della Camera di commercio e dalle associazioni di categoria, i quali entro 15 giorni devono acquisire informazioni e procedere all'audizione degli amministratori e dei sindaci o dell'imprenditore individuale. Il collegio verifica che effettivamente sussista una situazione di crisi e in tal caso individua insieme ai rappresentanti dell'impresa le misure necessarie concedendo un termine per la loro attuazione.

Su istanza di chi rappresenta l'impresa può essere aperto un tavolo di trattativa con i creditori, della durata di 3 mesi prorogabile per altri 3 mesi, per pervenire a un accordo stragiudiziale scritto con gli stessi effetti di un piano di risanamento attestato. Nel corso di questo procedimento possono essere richieste al Tribunale delle imprese misure protettive come il divieto o il congelamento temporaneo di azioni esecutive. Se l'accordo con i creditori non è raggiunto nel termine, il collegio degli esperti invita l'impresa a presentare domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi, ossia domanda di omologa di accordo di ristrutturazione o proposta di concordato preventivo o domanda in proprio di apertura della liquidazione giudiziale.

Se gli amministratori o l'imprenditore convocati non si presentano davanti all'Ocric o se non danno attuazione nel termine alle misure individuate o, nel caso di mancato accordo con i creditori, non viene chiesto l'accesso a una procedura di regolazione della crisi, il collegio accetta se esiste una situazione di evidente insolvenza e in tal caso si procede alla segnalazione al pm il quale, se la ritiene fondata, deve chiedere l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

30%

L'«ALLARME» DEL DEBITO IVA
Le Entrate devono attivarsi, segnalando agli amministratori, quando il debito relativo all'Iva supera il 30% del volume d'affari dell'ultimo trimestre

Art. 25 – Le misure premiali

- All'imprenditore che ha presentato all'OCRI istanza tempestiva a norma dell'articolo 24 e che ne ha seguito in buona fede le indicazioni, ovvero ha proposto tempestivamente ai sensi del medesimo articolo domanda di accesso a una delle procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza di cui al presente codice che non sia stata in seguito dichiarata inammissibile, sono riconosciuti i seguenti benefici, cumulabili tra loro:
- a) durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'impresa sono ridotti alla misura legale;
- b) le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell'istanza o della domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza;
- c) le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi sono ridotti della metà nella eventuale procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza successivamente aperta;
- d) la proroga del termine fissato dal giudice ai sensi dell'articolo 44 per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti è pari al doppio di quella che ordinariamente il giudice può concedere, se l'organismo di composizione della crisi non ha dato notizia di insolvenza al pubblico ministero ai sensi dell'articolo 22;
- e) la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale **concorrente con quella da lui presentata** non è ammissibile se il professionista incaricato attesta che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell'ammontare complessivo dei crediti.

Art. 25 – Misure premiali sui reati di bancarotta e ricorso abusivo al credito

- Quando, nei reati di cui agli articoli 322, 323, 325, 328, 329, 330, 331, 333 e 341, comma 2, lettere a) e b), limitatamente alle condotte poste in essere prima dell'apertura della procedura, il danno cagionato è di speciale tenuità, non è punibile chi ha tempestivamente presentato l'istanza all'organismo di composizione assistita della crisi d'impresa ovvero la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza di cui al presente codice se, a seguito delle stesse, viene aperta una procedura di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo ovvero viene omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti.
- Fuori dai casi in cui risulta un danno di speciale tenuità, per chi ha presentato l'istanza o la domanda la pena è ridotta fino alla metà quando, alla data di apertura della procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, il valore dell'attivo inventariato o offerto ai creditori assicura il soddisfacimento di almeno un quinto dell'ammontare dei debiti chirografari e, comunque, il danno complessivo cagionato non supera l'importo di 2.000.000 euro.

Cosa è l'OCRI e come funziona

L'OCRI

- L'OCRI è un organo costituito presso le Camere di Commercio che:
- Riceve tramite «il referente» le segnalazioni di allerta tramite PEC.
- Una volta ricevuta una segnalazione nomina tre esperti senza preventivamente comunicare loro i dati dell'impresa che sarà oggetto di verifica:
 - uno designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale;
 - uno designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 - uno appartenente all'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore.
- Quando il referente verifica, ricevuta la segnalazione dei soggetti qualificati o l'istanza del debitore, che si tratta di impresa minore convoca il debitore dinanzi all'OCC (organismo di composizione della crisi nel mondo sovraindebitamento) competente per territorio indicato dal debitore o in difetto individuato sulla base di un criterio di rotazione, ai fini e dell'eventuale avvio del procedimento di composizione assistita della crisi.

Operatività del Collegio nominato dall'OCRI

- Entro 15 giorni dalla nomina l'OCRI convoca il debitore e gli organi di controllo.
- Sentito il debitore:
 - Può stabilire che la crisi non sussiste (anche nel caso in cui esistano crediti verso la PA)
 - Può concordare misure di azione e dare un termine al debitore per eseguirle. Il termine è di 3 mesi prorogabile per altri 3 solo in presenza di segnali positivi di esecuzione delle misure.
 - Il debitore può addivenire ad un accordo con i creditori. Questo deve avere forma scritta, è depositato presso l'organismo e non è ostensibile a soggetti diversi da coloro che lo hanno sottoscritto. L'accordo produce gli stessi effetti degli accordi che danno esecuzione al piano attestato di risanamento e, su richiesta del debitore e con il consenso dei creditori interessati (novità rispetto al vecchio art. 67 c. 3 lett. d)), è iscritto nel registro delle imprese.
- Se il debitore non ha successo può:
 - Presentare un istanza di accordo di ristrutturazione o di concordato. In questo caso il Collegio OCRI può, **se il debitore lo richiede, attestare la veridicità dei dati.**

Segretezza e misure protettive

- La prima fase di composizione della crisi di fatto non viene resa pubblica.
- E' vero che può essere iscritto a registro imprese un accordo raggiunto (n.b. lo si fa per ottenere benefici fiscali sulla rinuncia ai crediti).
- Per agevolare l'esecuzione del piano il debitore può chiedere che vengano sospese le azioni esecutive sul patrimonio (art. 54 e 55).
- Le misure concesse possono essere revocate in ogni momento, anche d'ufficio, se risultano commessi atti di frode nei confronti dei creditori o se il Collegio segnala che non è possibile addivenire a soluzione.

1

IL LESSICO

Cancello il termine «fallimento»

La riforma rivede il lessico delle norme fallimentari prevedendo la sostituzione del termine «fallimento» con l'espressione «liquidazione giudiziale». La modifica dovrà operare anche in relazione alle disposizioni penali contenute nella legge fallimentare, garantendo comunque la continuità delle fattispecie.

La riforma distingue i concetti di stato di crisi e di insolvenza. La crisi è definita come lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate. L'insolvenza è intesa come lo stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori.

2

I GRUPPI

Procedura unitaria per le holding

Obiettivo della riforma è consentire lo svolgimento di una procedura unitaria per la trattazione dell'insolvenza delle società del gruppo, cosa finora esclusa. È prevista la presentazione di un'unica domanda di accesso alle procedure di concordato preventivo o di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti quando la crisi o l'insolvenza ha investito imprese appartenenti al medesimo gruppo. Resta aperta, in presenza di una domanda unitaria, la scelta tra la predisposizione di un unico piano di concordato pure unitario o di piani diversi, ma reciprocamente collegati, con la necessità di esplicitare le ragioni della scelta in funzione del miglior soddisfacimento dei creditori. La domanda deve contenere informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi e contrattuali esistenti tra le imprese del gruppo e deve essere allegato il bilancio consolidato.

3

ALLERTA

Benefici a chi si attiva in tempo

Arriva la fase preventiva di allerta destinata ad anticipare l'emersione della crisi. La prospettiva di successo della procedura dipende in gran parte dalla propensione degli imprenditori ad avvalersene tempestivamente. Perciò è stato configurato un sistema di incentivi (sia di natura patrimoniale, incidenti sulla composizione del debito, sia di responsabilità personale e penale) per chi vi ricorre, e di disincentivi per chi invece non vi fa ricorso anche se ne esistono le condizioni. Introdotto l'obbligo, al superamento di determinati parametri, di segnalare i più significativi indizi di difficoltà finanziaria da parte dei principali creditori istituzionali (l'agenzia delle Entrate, l'Inps e gli agenti della riscossione delle imposte) o da parte degli organi di controllo societari, del revisore contabile o delle società di revisione.

4

GLI INDICI DI CRISI

Determinanti i ripetuti ritardi nei pagamenti

Come indicatori della crisi sono individuati gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, che possono incidere sulla sostenibilità dei debiti per l'esercizio in corso o per i sei mesi successivi e sulla continuità aziendale, tenuto conto anche della presenza di significativi e ripetuti ritardi nei pagamenti di durata diversa in rapporto alle diverse categorie di debiti.

Si attribuisce a un organo pubblico tecnicamente qualificato, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, il compito di elaborare ogni tre anni, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni Istat, specifici indici economici che dovranno essere sottoposti all'approvazione del Mse, che consentano di rilevare in modo più agevole, omogeneo ed obiettivo segnali di difficoltà.

5

LA SOLUZIONE

In campo gli organismi «privati»

Si stabilisce la costituzione dell'organismo di composizione della crisi d'impresa (Ocpi) presso ciascuna Camera di commercio, con il compito di gestire la fase dell'allerta per tutte le imprese e l'eventuale procedimento di composizione assistita della crisi per le imprese diverse da quelle minori (o imprese «otto soglie»).

Prevista una tempestiva veloce che inizia con l'audizione del debitore e degli organi di controllo societari, se esistenti: la loro convocazione e audizione dovrà avvenire in via riservata e confidenziale. Le modalità di gestione di questa fase devono garantire che i terzi non vengano a conoscenza della procedura, per evitare il diffondersi di inutili allarmismi che potrebbero pregiudicare l'immagine commerciale dell'impresa e la sua possibilità di accedere ulteriormente al credito.

6

I CONTROLLI

Per le Srl più vincoli sul sindaco

Modificando il Codice civile, la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligatoria alla revisione legale dei conti; c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità. L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato nessuno dei limiti. L'ultima versione del decreto rivede il periodo di tempo per l'aggiornamento degli statuti stabilendo che ci saranno 9 mesi a disposizione, a fare data dall'entrata in vigore.

7

ESDEBITAZIONE

Ammesse anche le società

Riformata la disciplina dell'esdebitazione, cioè della liberazione dai debiti residui. Anzitutto, il debitore potrà chiederla subito dopo la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale o, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura. I presupposti perché l'istituto sia applicato dal giudice sono la collaborazione con gli organi della procedura e l'assenza di frode o malafede; per le insolvenze di minore portata, l'esdebitazione si applicherà di diritto, fatta salva per i creditori la possibilità di proporre opposizione dinanzi al tribunale. Anche le società saranno ammesse al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori non soddisfatti nell'ambito della procedura concorsuale dopo la verifica dei presupposti di meritevolezza degli amministratori e, nel caso di società di persone, dei soci.

8

SOVRAINDEBITAMENTO

Consumatori con banche di ripartire

La legge delega di riforma punta al recupero della capacità di spesa del debitore, con lo scopo di garantire una ripartizione benefica per lui e l'intero sistema economico. Il nuovo sistema promuove il ricorso all'esdebitazione, a patto che l'indebitamento non sia riconducibile a comportamenti fraudolenti, colpa grave o malafede: in questi casi al consumatore sarà possibile solo l'accesso alla procedura liquidatoria. Si è dato maggior peso all'esdebitazione, che rappresenta il vero obiettivo del consumatore per consentire gli nuove opportunità nel mondo del lavoro. In linea con i criteri stabiliti dalla legge delega, si è deciso di non esigere per l'ammissione alle procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo stringenti. Introdotta poi una procedura su misura per la regolamentazione della crisi di famiglia.

9

CONCORDATO

Rafforzata l'ipotesi in continuità

Incentivato il ricorso al concordato in continuità: quando cioè, con l'impresa è in situazione di crisi o anche di insolvenza, la proposta prevede il superamento di questa situazione attraverso il proseguimento (diretto o indiretto) dell'attività aziendale, sulla base di un adeguato piano che consenta, al tempo stesso, di salvaguardare il valore dell'impresa e, tendenzialmente, i livelli occupazionali, con il soddisfacimento dei creditori.

La proposta liquidatoria è ammessa solo se si avvale di risorse poste a disposizione da terzi (nuova finanza) che aumentino in modo significativo le prospettive di soddisfacimento per i creditori. Solo a questa condizione, infatti, il concordato diventa conveniente anche per i creditori, i quali otterrebbero altrimenti dal concordato addirittura meno di quanto potrebbero conseguire dalla liquidazione giudiziale.

10

L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Per il Pm più margini di manovra

È previsto, in attuazione di un principio di delega, che il pubblico ministero presenta il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza e che qualsiasi autorità giudiziaria che rilevi l'insolvenza nel corso di un procedimento lo debba segnalare al pubblico ministero. La disposizione restituisce centralità al ruolo del pm, insieme al ruolo attribuito a tale organo nelle procedure di allerta: al termine di queste ultime, infatti, al pm viene segnalata la mancata composizione della crisi in via stragiudiziale.

Per quanto riguarda invece il giudice delegato, va sottolineato il recupero, impedito dopo le ultime riforme, di un margine di valutazione sulla fattibilità del piano di concordato presentato da parte dell'imprenditore.

11

AMMINISTRATORI

Responsabilità più severa per i manager

Si responsabilizzano maggiormente gli amministratori rispetto agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale: si prevede infatti espressamente che rispondono verso i creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

Introdotta poi un criterio di liquidazione dei danni per il mancato rispetto dell'obbligo di gestione la materia e l'obiettivo di una causa di scioglimento, per garantire integrità e valore del patrimonio. La norma risolve, anche in funzione deflattiva, il contrasto giurisprudenziale esistente in materia e l'oggettiva difficoltà di quantificare il danno in tutti i casi, nella pratica molto frequenti, in cui mancano le scritture contabili o sono state tenute in modo irregolare. Interessante tutte le azioni di responsabilità, anche quando siano state promosse senza che si sia aperta una procedura concorsuale.

12

CURATORI

Al via l'Albo con ingresso agevolato

Istituto l'Albo unico nazionale dei soggetti destinati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore e previsti i requisiti di onorabilità che gli stessi debbono possedere, oltre che un obbligo di aggiornamento biennale. Si vuole così garantire che il conferimento degli incarichi avvenga a favore di soggetti di comprovata professionalità e di spiccata onestà.

Nella fase iniziale possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore, in almeno 4 procedure negli ultimi 4 anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali. Nell'assegnazione degli incarichi vanno assicurate trasparenza e turnazione, valutata la esperienza richiesta dalla procedura e dall'oggetto della procedura.

13

ACCORDI SUL DEBITO

Validità soltanto con il 60% di sì

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono omologabili a condizione che siano stipulati con creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti. Essi devono essere accompagnati da un piano economico-finanziario che ne consenta l'esecuzione, il cui contenuto è conforme a quello dei piani attestati di risanamento. Spazio a una nuova forma di accordi di ristrutturazione, definiti agevolati, perché possono essere stipulati con creditori che rappresentino almeno il 30% dei crediti, a condizione che il debitore non proponga la moratoria del pagamento dei crediti estranei e non richieda e rinunci a chiedere misure protettive temporanee. Allargata poi l'applicazione degli accordi a efficacia estesa, quelli che sterilizzano l'opposizione dei creditori finanziari.

14

LIQUIDAZIONE

Obiettivo taglio dei tempi

Più snella la fase dell'accertamento del passivo a partire dall'agevolazione della presentazione delle domande di ammissione dei creditori e dei terzi per via telematica, restringendo l'ammissibilità delle domande tardive. Quanto alla liquidazione dell'attivo, si prevede l'applicazione del sistema «Common» basato su tre elementi: un mercato nazionale telematico unificato dei beni da vendere nella procedura; la possibilità di acquisto da parte dei creditori, appositamente abilitati; l'istituzione di uno o più fondi per la gestione dei beni inventurati. Delimitato l'ambito di applicabilità soggettivo individuato nell'imprenditore commerciale, e quindi, in chi esercita, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale o artigianale, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo.

15

IL PENALE

Bancarotta per ora incompiuta

Resta esclusa dalla riforma tutta la parte penale. La legge delega del resto non autorizzava un intervento sul punto. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha peraltro già preannunciato la volontà di rivedere le varie fattispecie di bancarotta con l'istituzione di un gruppo di lavoro. Gli interventi penali sono così stati assai circoscritti e concentrati sull'individuazione di un pacchetto di incentivi per favorire l'imprenditore che si muove tempestivamente per scongiurare l'insolvenza, anche con l'introduzione di una circoscrizione attenuante quando il danno complessivo non supera i due milioni di euro. Allargata invece, per evitare usi strumentali, la bancarotta agli accordi di ristrutturazione omologati malgrado l'opposizione dell'amministrazione finanziaria.